



Documento di analisi del Decreto-Legge 19/23 convertito nella legge 56/24 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Premessa

Il decreto-legge 19/24 (PNRR quater) convertito nella legge 29 aprile 2024 n. 56, rientra nell'alveo di quei **provvedimenti omnibus**, per argomenti trattati e massa di risorse mobilitate, che in una situazione ordinaria non sarebbe emanabile e che ha la sua giustificazione nell'adempimento delle condizionalità, delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il provvedimento, inoltre, è frutto di aspri confronti tecnici e conflitti politici, svoltisi nell'ambito di cerchie ristrette o nel chiuso di qualche ufficio.

Il Parlamento ha esaminato il testo in tempi strettissimi, mentre sarà necessario il varo di una pletora di decreti attuativi, che ripropone il tema di chi - alla fine della giostra - prende davvero le decisioni.

Siamo, sostanzialmente, di fronte all'**ennesimo episodio di emarginazione delle Camere e del confronto sociale**. Di fatto, un'anticipazione della torsione che subirà il sistema democratico se diventeranno legge l'Autonomia differenziata e il Premierato.

In quel caso si verificherà una formidabile verticalizzazione del potere, in questo abbiamo la totale concentrazione a Palazzo Chigi di ogni decisione sui fondi del PNRR e della Coesione, scavalcando brutalmente gli stessi territori, che si teorizza di voler valorizzare.

Durante l'iter parlamentare è stata introdotta una norma che consente alle Regioni di avvalersi, nell'ambito dei **servizi consultoriali**, di **soggetti del Terzo settore** che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità. Si tratta di un **grave atto di ingerenza nella autonomia delle donne**, volto a consentire alle associazioni antiabortiste l'ingresso nei consultori con l'intento di comprimere la loro autodeterminazione. È una norma che la CGIL combatterà in tutte le sedi e in tutte le forme possibili.

Una **complessa serie di interventi, pari a una intera manovra finanziaria**, che comprende incrementi degli impegni di spesa, tagli, spostamenti di risorse nelle varie annualità fino al 2030, definanziamenti di interventi in ritardo nell'attuazione, **è stata assunta sulla testa dei cittadini** e all'insaputa di altre Istituzioni.

Pertanto, per la CGIL, il primo problema riguarda la **partecipazione** e la **trasparenza** con cui va attuato questo Piano, da cui dipendono i 2/3 della crescita economica italiana da qui al 2026.

Ciò, per noi, significa innanzitutto **individuare regole e modalità di coinvolgimento del partenariato economico e sociale**, con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e capillarmente presenti in tutti i territori.

La pur positiva previsione della partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di Regia, peraltro limitata alle riunioni concernenti le attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, non è affatto risolutiva del problema della partecipazione strutturale, preventiva e continuativa delle parti sociali alle scelte strategiche in questo ambito.

Quindi chiediamo che venga **ripreso, anzi rafforzato, il modello di confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative**, come prevede il protocollo sottoscritto con il Governo il 29 dicembre 2021, in coerenza con le disposizioni europee sul PNRR che stabiliscono obbligatoriamente un confronto in anticipo, in itinere e finale con le parti sociali.

Un **timido passo nella giusta direzione** è l'inserimento, nella legge di conversione, di una norma che consente la partecipazione nelle cabine di coordinamento provinciali anche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché di altri soggetti pubblici interessati. Questo è, peraltro, uno degli obiettivi del PNRR. Tuttavia, per la loro configurazione, le cabine, coordinate dai prefetti, non hanno le specifiche caratteristiche di luoghi di condivisione di scelte strategiche a livello territoriale.

Uno degli **aspetti più gravi** è la decisione di **smontare**, per una rilevante quantità di risorse, **la condizionalità occupazionale per donne e giovani**, che rappresenta(va) il più importante e positivo risultato connesso all'adozione del PNRR, che viene radicalmente tradito.

La CGIL chiede non solo la reintroduzione ma anche il rafforzamento.

Nel merito del provvedimento ribadiamo che:

- la **copertura degli interventi**, cancellati o ridimensionati nella nuova versione del PNRR, avviene **ricorrendo a significative risorse del Fondo Sviluppo e Coesione**, che vengono di fatto scippate in particolare alle Regioni del Sud, con la previsione di farle rientrare con possibili definanziamenti del Piano Complementare al PNRR. Permangono, quindi, fortissimi dubbi sulla reale attuazione della clausola del 40% di fondi da destinare al Mezzogiorno. Su questo va acceso un potente riflettore, perché la riteniamo una condizione inaggirabile;
- si **tagliano pesantemente le risorse del Ministero della Salute** (- 510 milioni per l'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", -132,5 milioni per l'"Ecosistema innovativo della salute", -34,7 milioni per "Salute, ambiente, biodiversità e clima") e quelle delle Regioni sulla sanità, per circa 1,2 miliardi, come denunciato dalla Conferenza delle Regioni;
- **non si ripristinano le risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico**;
- **si riducono le risorse per la transizione ecologica**, mentre si investono 65 milioni di euro per la realizzazione delle due strutture di detenzione per migranti in esecuzione del protocollo fra Italia e Albania (cifra relativamente piccola rispetto all'ammontare complessivo di risorse, ma scelta comunque emblematica).

Si confermano, in questo modo, **politiche regressive nei confronti del Mezzogiorno**, che contribuiranno ad ampliare i divari tra i territori del Paese, e si porta un attacco ai diritti fondamentali delle persone, come quello alla salute.

Per non parlare degli articoli dal 29 al 31 che, a dire del Governo, dovrebbero rappresentare - sfruttando il veicolo legislativo del decreto-legge sul PNRR - la risposta alla tragedia sul lavoro che si è consumata nel cantiere di Firenze lo scorso 16 febbraio e, più in generale, costituire efficaci misure di contrasto agli incidenti sul lavoro e per il rafforzamento degli strumenti di **prevenzione, salute e sicurezza**.

Una rappresentazione non vera e strumentalmente utilizzata dal Governo.

Infatti, una parte consistente delle norme contenute nel decreto-legge, pressoché tutte, eccetto l'intervento sulla qualificazione delle imprese con la definizione della cosiddetta "*patente a crediti*", sono in attuazione delle azioni normative individuate nel Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025, la cui adozione è una specifica condizionalità del PNRR.

È **totalmente assente**, invece, **una strategia nazionale di prevenzione e protezione per tutti i settori produttivi**, a partire dalla **piena attuazione del D.Lgs. 81/08**, da un sistema di vigilanza efficace, da interventi concreti sulla formazione e contro lo sfruttamento del lavoro.

Ogni intervento per la salute e sicurezza deve prevedere la **cancellazione della precarietà del lavoro**, **l'eliminazione degli appalti a cascata**, il ripristino della **parità di trattamento economico e normativo**, cancellata dalla D.lgs. 276/2003.

Consideriamo una **conquista**, determinata dalle nostre **iniziative di mobilitazione e dalla costante pressione esercitata nei confronti del Governo e del Parlamento**, le norme introdotte in tema di contratti collettivi da applicare al personale impegnato negli appalti, che prevedono:

- il riferimento al "**contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**" e non al "contratto maggiormente applicato";
- l'applicazione delle condizioni contrattuali relative anche alla parte normativa dei contratti e non solo alla parte economica, come inizialmente previsto dal decreto;
- l'esplicita applicazione di tali disposizioni anche in caso di sub-appalto.

Nondimeno, il Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso non ha visto forme approfondite di coinvolgimento delle forze economiche e sociali sia nella fase di definizione, con l'invio di una prima bozza e la richiesta di valutazioni in tempi ristrettissimi, che nella fase di valutazione sulle proposte normative, con la scelta di convocare "virtualmente" il *Comitato* solo ai fini della richiesta di osservazioni.

Una modalità che nega il pieno coinvolgimento delle forze economiche e sociali, che dovrebbe essere uno dei cardini per una efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e per costruire le condizioni d'intervento sui temi della salute e sicurezza sul lavoro.

Alcune specifiche di dettaglio.

- **Gli interventi normativi non rispondono ai temi della salute e sicurezza sul lavoro**. La stessa introduzione della cosiddetta "*patente a crediti*" presenta molteplici profili di criticità, sia sul meccanismo di perdita-riacquisizione di crediti, che sugli obblighi formativi; non prevede alcun vincolo di ripristino delle condizioni di sicurezza, attraverso interventi sull'organizzazione del lavoro e investimenti, ed è limitato al settore edile mentre andrebbe

estesa a tutti gli altri settori economici. È necessario – per tutti gli appalti di lavori, opere e servizi – estendere le regole degli appalti pubblici agli appalti nei settori privati, nonché introdurre altri strumenti di controllo quali il cartellino identificativo per l'ingresso nei cantieri, la congruità su costi e tempi di esecuzione dei lavori.

- **L'intervento sul rafforzamento dell'attività della vigilanza non è sufficiente** relativamente alle dotazioni organiche per soddisfare il fabbisogno del complesso delle funzioni, che necessiterebbe invece di un vero e adeguato piano di assunzioni. Inoltre, non sono previsti interventi relativi al rafforzamento degli strumenti a sostegno dell'attività ispettiva sul versante del coordinamento delle attività, né nella dimensione nazionale né in quella locale. È assente un piano di rafforzamento della medicina preventiva sul territorio che, a partire dalle attività ispettive, non può essere in alcun modo compresa nei tetti di spesa per la sanità.
- Gli stessi **interventi per la lotta e il contrasto al lavoro sommerso non rispondono alla necessità di aggredire complessivamente e con efficacia il fenomeno**, vedasi su tutti il profilo delle azioni previste per il lavoro domestico. I limiti individuati in termini di platea (80 anni) e dei complessivi requisiti e condizioni (a partire dall'ISEE) riducono la norma ad essere inefficace sia come misura di sostegno alle famiglie, sia come misura di contrasto al lavoro nero e irregolare. In alcuni casi, come già richiamato, gli interventi attuano solo parzialmente quanto previsto dal *Piano Nazionale*. In altri casi, come la reintroduzione della penalizzazione per il reato di somministrazione illecita di manodopera o di appalto, possiamo segnalare positivamente il ripensamento intervenuto dato che la norma, come da noi evidenziato e contestato, non era nelle proposte originarie.
- Ancora, in merito agli obiettivi del contrasto al lavoro sommerso, la **revisione dell'impianto sanzionatorio** relativo alla disciplina del **lavoro occasionale in agricoltura** produce un **depotenziamento** del carattere deterrente proprio in uno dei settori caratterizzati da alta permeabilità a fenomeni di lavoro nero e irregolare.
- Emerge, inoltre, la scelta di rendere tutte sanabili le condotte delle aziende, sia sotto il profilo amministrativo – vedasi il tema del mancato assolvimento degli obblighi contributivi – che per le prescrizioni in tema di salute e sicurezza e di tutela del lavoro. La sanabilità restituisce alle imprese gli stessi diritti, senza distinguere tra soggetti virtuosi e non, senza neanche la perdita dei benefici normativi ed economici riconosciuti.

In sintesi, sia per le azioni di contrasto al lavoro sommerso sia per la salute e sicurezza si continua con una **svalorizzazione del confronto con le parti sociali** e con una successione di interventi volti al peggioramento delle condizioni in materia di lavoro, come nel D.Lgs. n.48 del 4 maggio 2023, convertito in legge n. 85 del 3 luglio 2023, e nel recente Disegno di Legge n. 1532-bis. Si sceglie, ancora una volta, di **non investire su un piano organico di interventi** volti concretamente al **contrasto della irregolarità, precarietà e povertà** del lavoro dipendente, alla promozione della cultura della sicurezza, alla definizione di diverse politiche migratorie, alla creazione della parità di diritti per ricomporre le frammentazioni nel mercato del lavoro.

Ma sono molti altri gli ambiti problematici.

L'operazione di **privatizzazione di Pago Pa**, che sarà controllata al 51% dall'Istituto Poligrafico e per il 49% ceduto a Poste (il cui asset societario è in fase di parziale cessione ai privati).

Sullo sfondo c'è la nota questione della gestione dei dati dei cittadini e quali imprese vi avranno accesso, oltre alla sostanziale abdicazione del nostro Paese al rilancio di una politica industriale seria soprattutto in un settore, come quello della digitalizzazione, a dir poco strategico.

Un altro errore commesso nella rimodulazione è la **riduzione degli investimenti pubblici diretti** per finanziare – ancora una volta – ulteriori incentivi automatici alle imprese “come sono e dove sono” e senza particolari condizionalità.

Sulla **transizione digitale** (Transizione 5.0), il rischio concreto è quello di sostenere tanti piccoli progetti, ottenendo scarsi risultati in termini di innovazione, di riduzione dei consumi, di creazione di nuova e buona occupazione.

La transizione ecologica e la transizione energetica devono essere coordinate e guidate con politiche industriali, fiscali e di giusta transizione. Non può essere un progetto incentivabile quello che si propone di ridurre i consumi di un’impresa di appena il 3%.

Per raggiungere il target di riduzione delle emissioni del 55% al 2030, diminuire la dipendenza energetica del Paese e tagliare drasticamente i costi energetici, occorre puntare su efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili con progetti ambiziosi.

Troviamo poi inaccettabile non prevedere – neanche in questa occasione – alcun criterio di condizionalità, o prevederne di estremamente bassi rispetto agli alti obiettivi che richiede la transizione energetica. Oltre a non prendere in considerazione, per l’ennesima volta, la creazione di nuovi posti di lavoro come presupposto all’accesso agli incentivi.

E ancora: sono totalmente **ridimensionati i finanziamenti all’alta velocità nel Sud** e altri investimenti per le connessioni diagonali, per il sistema Etms e per il miglioramento delle stazioni ferroviarie del Meridione. Nel complesso, mancano all’appello 2,3 miliardi di euro.

Al contrario, viene aumentata la dotazione finanziaria relativa ai collegamenti di alta velocità nel Nord, portandola a 8.730 milioni di euro (+ 159,9 mln).

Sulla **Rigenerazione urbana**, le risorse sono ridotte di 1,5 miliardi di euro.

Stessa cifra viene tagliata ai **piani urbani integrati**.

Il provvedimento, d’altra parte, insiste molto sulla responsabilità dei soggetti titolari e dei soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR.

In particolare, si prevede la **tempestiva implementazione dei dati sul sistema ReGis**, l’ampliamento dei poteri della Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio, la cui nuova direzione generale potrà effettuare controlli a campione, la competenza anche sul PNRR tra le funzioni del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Mentre consideriamo positiva quest’ultima disposizione, riteniamo invece che l’aggiornamento dei dati ReGis non sia di per sé sufficiente, se non accompagnato dalla trasparenza e dalla immediata fruibilità di queste informazioni.

Alla nostra precisa **richiesta di accesso diretto e in tempo reale delle parti sociali ai dati più rilevanti di ReGis**, il Governo e la Struttura di Missione hanno risposto con un eloquente silenzio.

Riguardo alle ulteriori **competenze della Struttura di Missione**, è evidente il rischio di una sovrapposizione con analoghe competenze della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, le cui conseguenze sono al momento non prevedibili.

Sul rafforzamento delle **capacità amministrative** assistiamo a **processi di stabilizzazione complessivamente deboli** e a un incremento generalizzato della durata dei contratti a tempo determinato, derogando alle norme di carattere generale.

Nel frattempo, si ampliano gli uffici di diretta collaborazione di alcuni ministri.

Si fa, quindi, il contrario di ciò che serve.

L'**istituzione di tre strutture** commissariali su alloggi universitari, recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, è l'ulteriore conferma dell'incapacità del Governo e di alcuni Ministeri nell'affrontare problematiche note da tempo.

Una delle poche note positive è l'**ampliamento al 30% dell'anticipazione dei costi degli investimenti**, richiesto anche dalla CGIL.

Ma la questione di fondo è l'**assenza di qualunque idea di politica industriale e di intervento pubblico** sul lato della ricostruzione delle filiere produttive, indispensabili per gestire la riconversione ecologica e digitale del nostro sistema industriale.

Il pericolo è di non capitalizzare – qui in Italia – questa mole di investimenti; e di **regalare PIL e occupazione ad altri paesi**: dalla Germania, alla Cina, agli USA.

In definitiva, il tema che il Governo sembra dimenticare è che **il PNRR non ha l'obiettivo di cristallizzare lo stato delle cose esistenti**, ma ha una fondamentale **funzione trasformativa** sia rispetto alla struttura produttiva, sia – soprattutto – rispetto alle diseguaglianze sociali e ai divari territoriali, che vanno ridotti drasticamente.

Pensare che per riuscirci non serva irrobustire il welfare e indirizzare lo sviluppo, ma che sia sufficiente lasciare mano libera al mercato, "non disturbando chi vuole fare", equivale a sperare che riproponendo sempre le stesse ricette sbagliate, prima o poi si possa guarire dalla malattia: della crescita anemica, dei bassi salari, della svalorizzazione del lavoro, della de-industrializzazione incombente.

Così facendo, **c'è il rischio concreto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** – da occasione irripetibile di cambiamento – **si trasformi nell'ennesima occasione perduta**.

Noi non ci rassegniamo a questo esito, e **faremo tutto il possibile** – sia a livello nazionale che territoriale – **per ottenere risposte per le persone che rappresentiamo** su temi cruciali come, appunto: salute e sicurezza; appalti; contrattazione e salari; creazione di lavoro di qualità, soprattutto per giovani e donne; politiche industriali e un nuovo modello di sviluppo che sia ambientalmente e socialmente sostenibile.

Sommario

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

Articolo 1-Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.....	11
FOCUS su Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione	14
Approfondimento sugli interventi su Sanità e strutture penitenziarie per adulti e minori	15
Articolo 2-Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR	16
Articolo 3-Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione	17
Articolo 4-Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri	17
Articolo 8-Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori	18
Incentivi tecnici al personale con qualifica dirigenziale delle Regioni.....	18
Assunzione personale Uffici speciali per la ricostruzione	18
Proroga contratti a tempo determinato	18
Supporto alle attività di audit	19
Ampliamento delle strutture di diretta collaborazione dei Ministeri	19
Ministero del Turismo.....	19
Ulteriori interventi	20
Assunzione personale ruolo sanitario e sociosanitario	20
Progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza.....	20
Articolo 9-Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali.....	21
Articolo 10-Contributo del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro all'attuazione del PNRR.....	22
ISTITUZIONE DI STRUTTURE COMMISSARIALI.....	23
Articolo 5-Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari	23
Articolo 6-Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata	23
Articolo 7-Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.....	24
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	25
Articolo 11-Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR.....	25
Articolo 12-Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi.....	25
Clausole occupazionali.....	25
Attuazione del nuovo PNRR.....	26

Misure definanziate in tutto o in parte.....	26
Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana	26
Ulteriori poteri attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle Province e ai sindaci metropolitani	27
Autorizzazione per gli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica	27
Monitoraggio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	27
Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica	27
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	28
Articolo 29-Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.....	28
Comma 1	28
Comma 2	28
Comma 3	29
Comma 4	29
Comma 5	29
Comma 6	29
Commi 7, 8 e 9	30
Commi 10, 11, 12 e 13	30
Commi 15, 16, 17 e 18	31
Comma 19	32
Novità introdotte dalla legge di conversione	32
Articolo 30-Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.....	35
Commi 1, 2, 3 e 4	35
Commi 5, 6, 7 e 8	36
Articolo 31-Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro.....	37
DIGITALIZZAZIONE	39
A) MISURE TRASVERSALI	39
Articolo 20 commi 1-5 -Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale	39
Articolo 21- Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni	40
Articolo 20 comma 5 bis -Piano Italia a 1 Giga del PNRR	41
B) SANITA'	42
Articolo 42-Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale.....	42
Articolo 43-(Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)	43
Articolo 44-Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.....	44
Articolo 44-bis-Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari	44

Articolo 44-ter-Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.....	45
Articolo 44-quater-Norme in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica	46
Articolo 44-quinquies-Norme in materia di servizi consultoriali.....	47
TRANSIZIONE 5.0	48
Articolo 38-Transizione 5.0.....	48
STATO SOCIALE E DIRITTI.....	49
Articolo 32-Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali.....	49
Articolo 33-Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»	49
Articolo 34-Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati	50
Articolo 35-Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana.....	51
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	52
Articolo 13-(Misure di semplificazione per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)	52
Articolo 14-Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.....	52
Articolo 15-Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali	55
Articolo 15-bis-Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia	56
Articolo 16-Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione	56
Articolo 17-Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR.....	56
Articolo 18-Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca	58
Commi da 1 a 3	58
Commi 3 bis e 3 ter Iscrizione ai corsi di laurea in medicina per l'anno accademico 2024/25.....	58
GIUSTIZIA.....	59
Articolo 22-Disposizioni urgenti in materia di personale	59
Articolo 23-Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.....	59
INVESTIMENTI NEL SETTORE FERROVIARIO	60
Articolo 28-Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari nel Pnrr	60
ULTERIORI INTERVENTI.....	61
Articolo 36-Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023	61

Articolo 41-Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico	62
Articolo 39- Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva	63

NB: in giallo sono evidenziate le parti nuove rispetto alle schede di lettura relative alla versione iniziale del decreto-legge 19/24

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

Articolo 1

Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Sintesi dei contenuti

L'articolo 1 del decreto affronta il tema più delicato dell'intero provvedimento, ossia la copertura degli interventi che non sono più finanziati, totalmente o in parte, dal PNRR a seguito della riformulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dell'ECOFIN l'8 dicembre 2023. Nelle scorse settimane questo aspetto ha creato aspre polemiche con gli enti locali e forti attriti nel Governo.

Tra gli interventi defianziati, totalmente o parzialmente, ricordiamo:

- interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6 miliardi di euro di cui 2,6 miliardi già spesi);
- Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (725 milioni);
- promozione impianti innovativi (incluso offshore) (675 milioni);
- valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni);
- i progetti di rigenerazione urbana (da 3,3 miliardi a 2 miliardi);
- i piani urbani integrati (da 2,493 miliardi a 900 milioni);
- il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori (da 600 a 210 milioni);
- i finanziamenti per l'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (da 2 a 1 miliardo).

Il provvedimento prevede una complessa serie di interventi, pari a una intera manovra finanziaria. Comprende incrementi degli impegni di spesa, tagli, spostamenti di risorse nelle varie annualità fino al 2030, defianziamenti di interventi in ritardo nell'attuazione.

Nella seguente tabella vengono indicati gli incrementi e le autorizzazioni di spesa (in milioni di euro).

Anno	Incremento del Fondo di rotazione PNRR comma 1037 legge 178/20 (A)	Autorizzazione di spesa per investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR (B)	Incremento autorizzazioni di spesa DL 59/21 (C)	Incremento autorizzazioni di spesa art. 1 comma 86 Legge 266/05 (D)	MEF: Incremento risorse disponibili programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte», unità di voto 1.4 (E)	TOTALE
2024	2.911,00	684	50			3.645,00
2025	3.973,00	785	120			4.878,00
2026	2.536,00	765	120	19,221	400,00	3.840,22
2027		548,8	1360			1.908,80
2028		400	975	33,539		1.408,54
2029		260				260,00
	9.420,00	3.442,8	2.625	52,76	400,00	15.940,56

In termini di fabbisogno, le risorse necessarie sono pari, fino al 2030, a 20,5 miliardi di euro.

Riguardo all'autorizzazione di spesa per investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le risorse sono utilizzate per gli interventi indicati nella seguente tabella.

Autorizzazione di spesa per investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
Servizi digitali e esperienza dei cittadini	19						19
sviluppo dell'industria cinematografica – progetto Cinecittà	10	10	10				30
Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate	100	100	100	210	285	205	1.000

Piani urbani integrati-progetti generali	450	520	470	153,8			1.593,8
Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	45	95	125	125	75	35	500
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	60	60	60	60	40	20	300
TOTALE	684	785	765	548,8	400	260	3.442,8

La copertura degli incrementi e delle autorizzazioni di spesa è ottenuta attraverso una lunga serie di tagli, di cui elenchiamo gli interventi più significativi.

a) Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione:

FSC 2014-2020 (annualità dal 2024 al 2025): - 110 milioni;

FSC 2021-2027 (annualità dal 2024 al 2027): - 4,908 miliardi;

FSC 2021-2027 (annualità dal 2028 al 2030): - 1,663 miliardi (solo in termini cassa).

b) Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR: - **3,743** miliardi nel triennio 2024-2026.

c) Riduzione di fondi dei Ministeri (allegato 1 al decreto-legge): - 1,361 miliardi nel triennio 2026-2028.

d) Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito presso il ministero dell'Interno (art. 1 comma 44 della Legge 160/19): - 1,060 miliardi nel triennio 2027-2029.

e) Fondo per le opere indifferibili: - 900 milioni per il biennio 2025- 2026.

f) Contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1 comma 139 della legge 145/18): - 734,5 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

g) Investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile": - 690 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute.

h) Contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale (art. 1 comma 253 della legge 213/23): - 400 milioni nel biennio 2024-2025.

È inoltre previsto l'utilizzo di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni **2026**, 2027 e 2028, delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del MEF, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4.

Riguardo al Piano Nazionale Complementare (PNC) occorre segnalare quanto segue:

- le risorse sono spalmate fino al 2028 e non fino al 2026, come nella versione precedente. Le risorse spostate negli anni 2027 e 2028 sono pari a 2,335 miliardi di euro (ad es. gli interventi di messa in sicurezza di ponti, viadotti e tunnel su strade come la A24 e la A25 vengono posticipati al 2027-2028);
- l'ammontare complessivo del PNC scende a **29,5** miliardi di euro con una riduzione di **1.118,51** milioni di euro rispetto alle risorse originarie;
- i tagli si concentrano sostanzialmente sugli investimenti del Ministero della Salute (- 677 milioni di euro), sul rinnovo delle flotte di navi verdi (- 575,5 milioni di euro), sugli Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati (- 105,75 milioni di euro). È stato invece incrementato di 330 milioni di euro l'investimento relativo allo Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici.

Infine, è prevista una verifica immediata degli stati di avanzamento degli investimenti del Piano Nazionale Complementare. Nel caso in cui non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, gli interventi

sono defianziati e le relative risorse sono rese contestualmente indisponibili. Le eventuali risorse liberate sono utilizzate prioritariamente per coprire i tagli al FSC e, in caso di ulteriore capienza, per i tagli ai Ministeri.

Commento

Nelle pagine successive di questo documento sono descritte analiticamente le conseguenze sui singoli settori delle misure introdotte in questo lunghissimo e complesso articolo. In questa sede ribadiamo come la copertura degli interventi cancellati o ridimensionati nella nuova versione del PNRR, dopo una lunga diatriba tra i ministri Fitto e Giorgetti, avviene con modalità inaccettabili: si utilizzano significative risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che vengono di fatto scippate in particolare alle Regioni del Sud, con la previsione che possano rientrare con possibili defianziamenti del Piano Complementare al PNRR, si tagliano pesantemente le risorse del Ministero della Salute, non si ripristinano le risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ecc. Si confermano scelte politiche regressive del Governo nei confronti del Mezzogiorno, che contribuiranno ad ampliare i divari tra i territori del Paese, compromettendo i diritti fondamentali delle persone come quello alla salute.

Il dato di fondo è che interventi che hanno la dimensione di una intera manovra finanziaria sono stati definiti in ambiti ristretti, con una partecipazione nulla o di facciata delle parti sociali. Un metodo, che tenendo insieme processi decisionali scarsamente democratici e un approccio tecnocratico ai problemi posti dall'attuazione del PNRR, non promette nulla di buono per i prossimi due anni e mezzo. Il rischio è quello di un cambio radicale della nostra struttura democratica con conseguenze imprevedibili anche dopo il 2026.

FOCUS su Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione

*Nel Decreto ci sono una serie di commi all'articolo 1 che prevedono procedure di incremento e riduzione del **Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione**, utilizzato come uno strumento di compensazione finanziaria delle operazioni di ristrutturazione del PNRR e del PNC, senza il quale queste operazioni non sarebbero state possibili.*

Articolo 1 - Comma 3: con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, potranno essere individuate le eventuali risorse derivanti dai definanziamenti del Piano Complementare Nazionale – PNC, da destinare all'incremento della dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione per un importo pari alla riduzione del Fondo prevista al comma 8 dell'articolo 1. **In sede di conversione il comma è stato integrato aggiungendo un elemento procedurale: "Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata (...) qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni."**

*Si prevede quindi che una parte del definanziamento del PNC previsto dal Decreto possa essere utilizzato in chiave compensativa rispetto ai tagli del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione regolamentati nel Decreto stesso. Al momento attuale però non è possibile determinare l'ammontare puntuale di queste risorse definanziate, quindi, non si può stimare la compensazione finanziaria del Fondo nazionale. Ciò che è certo è il suo taglio, ovvero una riduzione significativa di risorse strettamente finalizzate alla riduzione dei divari territoriali e quindi al Sud. **L'inserimento di un ulteriore obbligo procedurale sembra un inutile tentativo di ricucire il pesante strappo con le Regioni e di spegnere la feroce critica nei confronti del Governo, obbligo che risulta però nei fatti spuntato e privo di vincoli, poiché le mancate intese delle suddette Conferenze non sono ostative alla prosecuzione dei procedimenti legislativi. In sintesi: i pesanti tagli, che le Regioni dovranno gestire, rimangono.***

Articolo 1 – Comma 8: nel comma viene specificata la copertura finanziaria degli oneri relativi ai commi precedenti. Alle lettere h), i) e n) viene specificato il contributo attribuito al Fondo nazionale di Sviluppo e coesione nelle seguenti modalità:

- verrà versato al MEF come entrata di bilancio **un complessivo di risorse pari a 4.908 milioni di euro** (725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027), ricavate dalle somme iscritte in conto residui nel Fondo stesso a valere sulla programmazione 2021-2027;
- verrà versato al MEF come entrata di bilancio **un complessivo di risorse pari a 110,5 milioni di euro** (36,65 milioni di euro per l'anno 2024, 73,35 milioni di euro per l'anno 2025, 0,5 milioni di euro per l'anno 2026), ricavate dalle somme iscritte in conto residui nel Fondo stesso a valere sulla programmazione 2014-2020;
- **una riduzione pari a 1.663,2 milioni di euro** (415,8 milioni di euro per ogni anno dal 2027 al 2030), in termini di sola cassa, del Fondo a valere sulla programmazione 2021-2027.

Il taglio del Fondo nazionale per lo Sviluppo e Coesione è molto significativo per la programmazione 2021-2027, ammontando complessivamente a 6.571,2 milioni di euro, tenendo conto sia dello spostamento delle spese già impegnate e non ancora assegnate oppure assegnate ma non ancora pagate (le cosiddette somme iscritte in conto residui), sia della riduzione delle spese future. Su quest'ultimo aspetto si precisa che il taglio delle risorse riguarderà solo la cassa e non gli investimenti. Decisamente inferiore è l'ammontare delle risorse del Fondo 2014-2020 definanziate, segno probabilmente che sono state investite e che sono pochi i residui di spesa.

Articolo 1 – Comma 9: modifica la normativa vigente (art. 56 comma 2 del DL n. 50/2022) per prevedere che le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (regolate nell'art. 1 comma 177 della Legge n. 178/2020) non sono disponibili per il periodo 2026-2031, data la procedura di definanziamento in corso.

Articolo 1 – Comma 10: vengono abrogati i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, con l'obiettivo di eliminare i vincoli di destinazione delle risorse del Fondo nazionale Sviluppo e Coesione per complessivi 700 milioni di euro, e consentire quindi di reintegrare la disponibilità del Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027.

È disposta anche l'abrogazione del comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che prevede da parte del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, l'individuazione di un soggetto altamente qualificato avente sede legale nel Mezzogiorno, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno e a cui destina 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027. Le risorse derivanti dalle disposizioni abrogate rientrano nella piena disponibilità del Fondo, la cui dotazione è reintegrata in corrispondente misura.

Approfondimento sugli interventi su Sanità e strutture penitenziarie per adulti e minori

Il c. 8 lett. a) n. 16: **riduzione dell'autorizzazione di spesa** per 34,7 milioni di euro per l'anno 2024 dalla posta **“Salute, ambiente e clima”** (dal DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59 art. 1 co. 2 lett. e) n. 1, erano previsti 120,56 milioni di euro per l'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute).

Commento

Taglio molto rilevante, pari a 34,7 mln € totali.

Il c. 8 lett. a) n. 17: **riduzione dell'autorizzazione** di spesa per 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026 dalla posta **“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”** (dal DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59 art. 1 co. 2 lett. e) n. 2, erano previsti 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute).

Commento

Taglio del 100%: 510 mln € totali.

Il c. 8 lett. a) n. 18: **riduzione dell'autorizzazione di spesa** per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026 dalla posta **“Ecosistema innovativo della salute”** (dal DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59 art. 1 co. 2 lett. e) n. 3, erano previsti 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026).

Commento

Taglio importante: 132,56 mln €.

Il c. 6 lettere f) e g) **posticipa** l'incremento, al 2027 e 2028, dei fondi che il DL 59/2021 destinava alla **“Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori”**. In particolare, la lett. f) autorizza l'incremento della spesa per 20 milioni di euro per l'anno 2027 e per 10 milioni di euro per l'anno 2028, mentre la lett. g) autorizza l'incremento della spesa per 200 milioni di euro per l'anno 2027 e per 100 milioni di euro per l'anno 2028.

Il c. 8 lett. a) n. 20 opera una riduzione dell'autorizzazione di spesa per 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 dalla medesima posta (NB. erano previsti 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025).

Commento

L'aumento di spesa per il 2027 e 2028 sarebbe da valutare positivamente se non corrispondesse esattamente a quanto previsto alla lett. f) con la riduzione operata sul 2024 e 2025 (30 mln di € totali) dal l. c. 8 lett. a) n. 20. Si tratta in sostanza di un **posticipo dell'investimento**, inaccettabile alla luce delle gravi condizioni

strutturali, igieniche, e ambientali in cui versano molte strutture penitenziarie italiane. Inoltre, limitarsi a costruire nuove carceri senza tener conto anche dei tempi necessari, oltre che dei costi perché si realizzino, non ha senso se non si rendono realmente dignitose e vivibili quelle esistenti e, soprattutto, se non si interviene con misure in grado di rispondere realmente al sovraffollamento esistente.

Il c. 13 prevede: gli investimenti destinati alla realizzazione del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare del PNRR (...) sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante “Programma pluriennale di interventi in materia sanitaria” (edilizia ospedaliera). Conseguentemente, **l’autorizzazione di spesa** del programma di cui all’art. 20 **è incrementata di 39 milioni di euro**, mediante utilizzo delle risorse del Ministero della Salute di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Per assicurare la **tempestiva realizzazione dell’investimento 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità" di cui alla Componente 1, del PNRR e dell’investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR** e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR **che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni** dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, **le Regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate** ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, **integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti.**

Commento

Tale formulazione scarica sulle Regioni il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 6 (CdC, OsCo, COT), tra l’altro non vincolandole a quanto precedentemente sottoscritto nei CIS; obiettivi nei fatti impossibili da rispettare senza prevedere le necessarie coperture economiche da parte del Governo. Ciò si traduce nella certezza della mancata realizzazione delle Case della Comunità e Ospedali della Comunità già previsti nei CIS come di nuova costruzione. **A confermare le nostre preoccupazioni è la durissima critica delle Regioni in merito al dirottamento di 1.2 miliardi di euro dal Piano Nazionale Complementare (PNC) ai fondi ex articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67 (concernenti il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti)**

[Torna al sommario](#)

Articolo 2

Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Sintesi dei contenuti

È previsto che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi del PNRR provvedano a rendere disponibile, o ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (in precedenza i 30 giorni partivano dalla data di entrata in vigore del decreto), il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento.

L’unità di missione o la struttura dirigenziale preposta dell’amministrazione centrale titolare della misura, entro i successivi 30 giorni, provvede ad attestare sul sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi, inseriti dai soggetti attuatori, contengano tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicurino il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR

La Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio e la Ragioneria generale dello Stato verificano l'adempimento dell'obbligo dei soggetti attuatori.

In caso di disallineamenti e incoerenze, la Struttura di missione richiede chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a 20 giorni, prorogabile una sola volta e per non più di 10 giorni.

In caso di inutile decorso del termine o di esito non positivo, la Struttura di missione propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 77/21.

La Struttura di Missione rende pubblici i cronoprogrammi trasmessi, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Nel caso in cui sia la Commissione Europea ad accertare l'omesso o l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali, l'amministrazione centrale titolare della misura provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso, ovvero dell'incompleto, conseguimento dei predetti obiettivi finali. Nel caso in cui i soggetti attuatori siano società pubbliche beneficiarie di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, è fatto divieto di trasferire sull'utenza gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del presente comma.

Commento

È sicuramente importante la tempestiva implementazione sul sistema ReGis dei dati sull'avanzamento degli investimenti, ma il provvedimento non tratta della trasparenza e della immediata fruibilità di queste informazioni. Alla nostra precisa richiesta di accesso diretto e in tempo reale delle parti sociali ai dati più rilevanti di ReGis, il Governo e la Struttura di missione hanno risposto con un eloquente silenzio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3.

Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

Sintesi dei contenuti

Le funzioni del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono estese al PNRR. Ai fini di rafforzare la strategia unitaria di prevenzione e contrasto alle frodi e illeciti verso i finanziamenti connessi al PNRR e alle politiche di coesione, il Comitato viene integrato anche con la presenza dei rappresentanti delle forze di polizia (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché rappresentanti della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Centrale della Polizia Criminale e della Direzione Investigativa Antimafia).

Commento

Alla luce delle risorse impegnate nell'ambito dei diversi progetti, la previsione di integrare la struttura di missione anche con elementi di controllo e investigativi va considerata positivamente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4

Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Sintesi dei contenuti

Le direzioni generali della Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri passano da quattro a cinque, con contestuale trasferimento dei compiti, delle funzioni e delle risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita presso il Dipartimento per le Politiche di coesione e il Sud, che viene contestualmente soppressa.

La Struttura di Missione PNRR può procedere a ispezioni e controlli a campione sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.

L'articolo definisce la nuova dotazione organica della Struttura di Missione, determinata dall'istituzione della nuova direzione generale, ne quantifica i costi e indica la copertura.

Commento

Si conferma l'accentramento di poteri sempre più estesi nella Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ora potrà fare anche ispezioni e controlli a campione, senza che però il decreto-legge ne definisca criteri, modalità e tempi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8

Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Incentivi tecnici al personale con qualifica dirigenziale delle Regioni

Relativamente ai progetti del PNRR, le Regioni potranno erogare l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal codice dei contratti pubblici al personale di qualifica dirigenziale coinvolto in tali progetti.

Assunzione personale Uffici speciali per la ricostruzione

Sintesi dei contenuti

L'art. 8 ai commi 21 e 22 prevede l'incremento di 2,5 mln di euro annui, a decorrere dal 2024, del fondo destinato all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, L'ammontare del fondo è ora di 85,5 mln di euro.

Commento

Si tratta di una norma positiva, che amplia il finanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario degli uffici tecnici che si occupano della ricostruzione post sisma. Ancora di più, alla luce di questo intervento, è urgente che si diano finalmente risposte alle lavoratrici e lavoratori che attendono il riparto delle risorse del fondo connesso, perché le amministrazioni locali possano procedere alla loro stabilizzazione, con un DPCM il cui termine è scaduto lo scorso 31 gennaio 2023, nonostante i ripetuti solleciti delle organizzazioni sindacali.

Proroga contratti a tempo determinato

Sintesi dei contenuti

I contratti a tempo determinato per specifiche funzioni relative alla realizzazione di investimenti e riforme del PNRR potranno avere durata superiore ai 36 mesi, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 81/15.

Commento

In sostanza, in assenza di una norma che regoli in maniera specifica il reclutamento in funzione di un'azione specifica con un percorso temporale dato, si introduce una deroga generale alla norma che si fonda sul carattere di eccezionalità del PNRR.

Supporto alle attività di audit

Prevista l'emanazione di uno o più decreti del Ragioniere Generale dello Stato in cui sono individuati e disciplinati interventi che possono riguardare:

- azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea, per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente;
- misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee;
- l'adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

Non sono previste specifiche risorse per tali azioni.

Ampliamento delle strutture di diretta collaborazione dei Ministeri

L'articolo prevede l'ampliamento di strutture di diretta collaborazione e dirigenziali di alcuni Ministeri. In particolare:

- nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, viene aggiunto un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione;
- la dotazione organica del Ministero della Salute è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del ministro, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento di tali compiti, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della Salute, competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria.

Ministero del Turismo

Il Ministero del Turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di:

- o completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale;
- o completare e accelerare la realizzazione dell'investimento 4.1. «Tourism Digital Hub»;
- o completare e accelerare la realizzazione dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica;

- garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

Ulteriori interventi

Previsti inoltre:

- procedure di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio per almeno 15 mesi presso l'Agencia per la cybersicurezza nazionale, assunto con contratto a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica (art. 12 comma 2 lettera b) del dl 82/21);
- incremento del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato;
- incremento di 3 milioni di euro del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
- incremento di 1,5 milioni di euro per il 2024 del Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della Transizione ecologica;
- incremento dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento per il personale che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, impegnato nelle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa;

Assunzione personale ruolo sanitario e sociosanitario

Sintesi dei contenuti

Al fine di garantire l'attuazione del Regolamento sulla definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale (Decreto del ministro della Salute 77/2022), gli enti del servizio sanitario nazionale possono assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza, 2024) il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (in precedenza, 2023).

Commento

La proroga dei termini non risolve strutturalmente il problema, avendo luogo - tale proroga - senza risorse aggiuntive e all'interno dei tetti di spesa, che rappresentano il vero motivo per cui non si procede alle stabilizzazioni. Inoltre, non c'è nessun intervento sulle stabilizzazioni "ordinarie", ovvero senza l'esercizio dell'attività nel periodo di emergenza pandemica, non essendo stata allungata la vigenza delle previsioni di cui al d.lgs. 75/2017.

Progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza

Nell'ambito del «progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale», finanziato dal PNC e relativo alle convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi digitali di competenza per il tramite di uno «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, il personale preposto può procedere anche all'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato, con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Tali disposizioni si applicano anche alle convenzioni stipulate dal Ministero dell'Interno con concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata

dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento:

- per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'Interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici;
- per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti;
- per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9

Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali

Sintesi dei contenuti

Istituita presso ciascuna Prefettura - ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Compiti della cabina sono i seguenti:

- rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR;
- favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio;
- migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi.

La cabina ha anche compiti di monitoraggio sugli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo, da realizzare nell'ambito del PNRR, assorbendo i tavoli di coordinamento previsti dalla normativa vigente (art. 55, comma 1 lettera a) numero 1-bis del DL 77/21).

Alla cabina di coordinamento partecipano:

- il presidente della Provincia o il sindaco della Città metropolitana o loro delegati;
- un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma;
- un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati;
- i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati.

Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché altri soggetti pubblici interessati.

Entro sessanta giorni sono emanate le linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento della Struttura di Missione del PNRR, a cura della stessa Struttura di Missione del PNRR, dell'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di Missione PNRR. Nelle situazioni di maggiore criticità la Struttura di Missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR.

Commento

Nella legge di conversione è stata introdotta la possibilità di partecipazione alle cabine di coordinamento anche delle parti sociali che è, peraltro, uno degli obiettivi del PNRR. Tuttavia, per la loro configurazione, le cabine, coordinate dai prefetti, non hanno le specifiche caratteristiche di luoghi di condivisione di scelte strategiche a livello territoriale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10

Contributo del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro all'attuazione del PNRR

Sintesi dei contenuti

Prevista la partecipazione del presidente del CNEL alle riunioni della Cabina di Regia PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio, in relazione alle attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale.

Con regolamento, il CNEL disciplina le indennità e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri.

Il CNEL potrà stipulare convenzioni per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari, non solo con le amministrazioni statali ed enti pubblici, ma anche con enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Al fine di favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, il CNEL può avvalersi dei servizi della SoGei, la società di Information Technology di proprietà al 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il divieto previsto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, non si applica per la nomina a Presidente o componente del CNEL.

La dotazione organica del CNEL è incrementata di una unità di dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale.

In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il CNEL è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della vigente dotazione organica, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti.

Indicata la spesa prevista dalle norme introdotte, nonché la relativa copertura finanziaria.

Commento

La pur positiva previsione della partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di Regia, peraltro limitata alle riunioni concernenti le attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, non è affatto risolutiva del problema della partecipazione strutturale, preventiva e continua delle parti sociali alle scelte strategiche del PNRR. Per questo chiediamo che venga ripreso, anzi, rafforzato, il modello di confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative previsto dal DL 77/2021, convertito il L. 108/2021, che ha portato alla sottoscrizione con il Governo, il 29 dicembre 2021, di un protocollo nazionale per la partecipazione, in coerenza con le disposizioni europee sul PNRR che prevedono obbligatoriamente un confronto in anticipo, in itinere e finale con le parti sociali.

[Torna al sommario](#)

ISTITUZIONE DI STRUTTURE COMMISSARIALI

Articolo 5 Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

Sintesi contenuto

Al fine di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, si prevede la nomina di un commissario straordinario, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026, con l'incarico di coordinare e realizzare gli interventi necessari. Il commissario opera presso il Ministero dell'Università e della Ricerca e svolge i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 12, comma 1, del DL. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, che consente al presidente del Consiglio, in caso di inadempienze nell'attuazione del PNRR da parte degli enti locali, di fissare un termine massimo di trenta giorni per risolvere le inadempienze. Se l'inerzia continua, si può affidare l'esecuzione dei progetti a un'altra amministrazione o nominare commissari ad acta con pieni poteri. Il commissario provvede all'espletamento delle proprie funzioni con tutti i poteri, potendo adottare tutti gli atti indispensabili per il rispetto dei tempi del progetto attraverso ordinanze motivate, anche derogando alle leggi, esclusa quella penale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle norme antimafia, delle misure di prevenzione e dei vincoli derivanti dall'UE. Per deroghe alla legislazione regionale o in materia di salute, sicurezza, ambiente e patrimonio culturale, è richiesta un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni o l'autorizzazione della Cabina di regia. Viene prevista la creazione di una struttura di supporto. Per le attività del commissario e della sua struttura di supporto vengono stanziati 2.262.176 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Commento

Si introducono misure urgenti per assicurare la realizzazione di 60.000 nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. A tal fine è nominato un Commissario straordinario in carica fino al 31 dicembre 2026, con il compito di coordinare le politiche attraverso procedure semplificate, avvalendosi di una struttura di supporto. La necessità di agire con tale nomina per raggiungere obiettivi concreti testimonia la scarsa capacità e l'inadeguatezza funzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca nel governare a livello nazionale un tema cardine del diritto allo studio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6. Disposizioni in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Sintesi dei contenuti

Al fine di una rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, si prevede la nomina di un commissario straordinario, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2029. Il commissario opera presso il Ministero dell'Interno e svolge i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 12, comma 1, del DL. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021. In particolare, il commissario provvede all'adozione degli atti mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Commento

Il Governo, nel luglio scorso, ha provveduto a definanziare il progetto del PNRR per l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, tagliando i 300 milioni previsti. Con il decreto-legge 19/24 queste risorse saranno impegnate agli stessi fini di recupero e valorizzazione dei beni mediante la figura di un commissario straordinario in carica per 6 anni, fino al 2029, relegando l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati a mero esecutore dell'azione del commissario. Una scelta che, oltre a lasciare perplessi circa le modalità di intervento, denota una mancanza di programmazione e strategia di ampio respiro da parte dell'Esecutivo in merito alla gestione dei beni confiscati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7

Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Sintesi dei contenuti

La norma prevede la nomina di un commissario straordinario con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in carica fino al 31 dicembre 2026, con compiti e funzioni mirate al superamento degli insediamenti abusivi che opera presso il Ministero del Lavoro. **Il commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.**

Commento

In questo articolo si arriva a centralizzare, anche qui per il tramite della figura di un commissario straordinario, l'azione svolta al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di insediamenti abusivi, per combattere lo sfruttamento lavorativo dei lavoratori in agricoltura. Una funzione, questa, che avrebbe dovuto essere esercitata, a nostro avviso, dagli Enti locali direttamente interessati dalla tematica e con il pieno coinvolgimento delle parti sociali operanti nei territori interessati dal fenomeno degli insediamenti abusivi, valorizzando le buone prassi attivate sino ad ora, pur in assenza di Linee Guida nazionali. Evidenziamo, infatti, che solo in questi giorni si è avviato il confronto nel sottogruppo tematico "Misure per favorire l'impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di azioni di politica attiva", interno al Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, proprio su una prima ipotesi di "Linee Guida per l'operatività su tutto il Territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa".

[Torna al sommario](#)

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 11.

Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

Sintesi del contenuto

La misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato (in precedenza, il 10 per cento). **Tale anticipazione deve essere erogata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.** Restano ferme le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. A tal fine, la Ragioneria generale dello Stato rende disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (art. 1 comma 1037 della Legge 178/20), un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, l'amministrazione centrale è tenuta ad attestare l'avvio dell'operatività dell'intervento, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore di tali interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare tali operazioni anche mediante compensazioni finanziarie, con le risorse nazionali individuate a copertura degli stessi interventi, allo scopo di assicurarne la realizzazione.

Commento

L'incremento dal 10 al 30 per cento dell'anticipazione sugli investimenti PNRR era una proposta avanzata dalla CGIL nei rari incontri con il Governo e la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio. Si tratta quindi di una misura che condividiamo. Altrettanto positiva è la previsione che vengano mantenute percentuali più elevate previste da norme di settore (ad esempio nel settore scolastico).

Tutte da verificare le conseguenze della tempestiva restituzione da parte delle amministrazioni titolari delle risorse relative a interventi non più finanziati dal PNRR.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi

Clausole occupazionali

Sintesi dei contenuti

Con riguardo agli investimenti o agli interventi avviati dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR, le disposizioni relative alla clausola occupazionale si applicano, per le procedure afferenti ai settori speciali, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. I settori speciali sono i seguenti:

- gas ed energia termica;
- elettricità;
- acqua
- servizi di trasporto
- settore dei porti e degli aeroporti
- settore dei servizi postali
- estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

Restano ferme le disposizioni relative all'obbligo:

- di certificazione da parte delle imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici, che attestino di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di redazione ogni due anni di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti).

Commento

Si decide di far saltare le clausole previste per incentivare l'occupazione femminile e giovanile, di fatto ridimensionando l'articolo 47 del dl 77/2021 inerente le condizionalità di genere e legate ai giovani. È grave questa scelta, ancora una volta contro giovani e donne, nonostante la consistenza delle risorse destinate all'Italia era direttamente proporzionale alla misurazione dei divari da colmare, appunto quelli di genere, tra le generazioni e territoriali.

Attuazione del nuovo PNRR

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal Piano, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Misure definanziate in tutto o in parte

Riguardo agli interventi non più finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, qualora le procedure di affidamento e i contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati, continuano essere applicate le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

La stessa previsione riguarda gli interventi non più finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR elencati nell'Allegato IV al DL 77/21, tra cui il potenziamento della linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione) e la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara.

Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.

Le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel DL 77/21, continuano ad essere applicate, senza ulteriori oneri, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR.

Confermate le assegnazioni per l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» per gli interventi non più finanziati dal PNRR e dal PNC, purché:

- gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche;
- siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana

Per una serie di attività di impresa artigiana (45), elencate nell'allegato 2 al decreto, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, gli adempimenti previsti dalla legge quadro per l'artigianato (legge 443/85) e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Ulteriori poteri attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle Province e ai sindaci metropolitani

Qualora sia strettamente necessario per assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC e assunti in qualità di soggetti attuatori, ai sindaci, ai presidenti delle Province e ai sindaci metropolitani possono essere attribuiti i poteri già previsti per l'esecuzione di interventi di edilizia scolastica. In particolare, si applicano le deroghe al codice degli appalti già previsti dall'art. 7-ter del decreto-legge 22/20 e relativi a:

- acquisti e programmazione dei lavori pubblici;
- procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori;
- stipula del contratto;
- controlli sugli atti dell'affidamento;
- aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- commissioni giudicatrici;
- albo delle commissioni aggiudicatrici;
- criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- redazione del decreto sullo stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica.

I poteri sono attribuiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, ovvero del ministro competente in relazione all'intervento da realizzare.

Autorizzazione per gli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica

Il nuovo comma 14-bis modifica l'articolo 1 sexies, del decreto-legge 239/2003 convertito in legge 290/2003, che disciplina la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il testo introduce un'efficacia temporale per le autorizzazioni, non inferiore a 5 anni, tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e che, alla scadenza del termine del provvedimento autorizzatorio, ci può essere una proroga dell'autorità competente.

Monitoraggio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Il comma 14-ter modifica l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 in materia di monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, precisando che per queste attività l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA e degli altri enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi degli oneri istruttori.

Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica

Il comma 16 bis prevede, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'investimento 4.3 M2C2 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", che- per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del PNRR, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea- l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada.

[Torna al sommario](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 29

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Comma 1

Sintesi dei contenuti

L'art. 1, co. 1175, della legge 27.12.2006, n. 296, ha disposto il possesso del DURC per l'ammissione al godimento, da parte dei datori di lavoro, dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. La norma per l'erogazione dei benefici vincola all'assenza di violazioni delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, oltre che al rispetto degli accordi e dei CCNL. Prevede inoltre l'accesso ai benefici anche in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate. Limita inoltre il recupero dei benefici erogati al limite massimo del doppio della sanzione, in caso di violazioni che non possono essere oggetto di regolarizzazione.

Commento

La modifica normativa agisce in termini di "soccorso istruttorio", ma rischia di produrre un indebito beneficio per le aziende scorrette che, a seguito di intervento ispettivo, sanando il dovuto, acquisiscono o mantengono il diritto ai benefici normativi e contributivi, al pari delle imprese virtuose.

In termini generali, sarebbe stato preferibile agire attraverso una definizione prestabilita, e proporzionata alla entità delle violazioni, della tempistica di esclusione dai benefici normativi e contributivi.

In merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza, si rimanda per la loro individuazione a un decreto di natura ministeriale; pertanto, non essendo neanche definita una tempistica per l'emanazione, si evidenzia che la norma assume un carattere indeterminato.

Si segnala inoltre la criticità del tetto massimo per il recupero dei benefici erogati nei casi di violazioni di carattere amministrativo che non possono essere oggetto di regolarizzazione.

Comma 2

Sintesi dei contenuti

Il testo definitivamente approvato prevede l'applicazione, ai lavoratori presenti nell'appalto e nel subappalto, di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

Commento

L'intervento sul comma 2, relativo all'applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi al personale impegnato in appalti di opere e servizi, si articola in più punti:

- è stato cancellato il riferimento al "contratto maggiormente applicato" con l'utilizzo della formulazione del "contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

- l'applicazione delle condizioni contrattuali riguarda anche la parte normativa dei contratti e non solo la parte economica, come inizialmente previsto dal decreto;
- la norma riguarda in modo esplicito anche il sub-appalto.

Si esprime una valutazione positiva. Le modifiche apportate sono conseguenti all'iniziativa di mobilitazione e alla costante pressione esercitata nei confronti del Governo e del Parlamento.

Comma 3

Sintesi dei contenuti

La norma prevede l'innalzamento dal 20% al 30% della sanzione amministrativa prevista per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare (cd maxi-sanzione).

Commento

L'innalzamento della sanzione potrebbe agire da deterrente all'impiego di lavoratrici e lavoratori in nero e dovrebbe essere esteso anche alle sanzioni di cui all'art. 1 comma 445 lettera d) numeri 2 e 3 legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Comma 4

Sintesi dei contenuti

La norma reintroduce il reato di interposizione illecita di manodopera, con la ridefinizione del quadro delle sanzioni anche di carattere penale.

Commento

Il Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso prevedeva il superamento della depenalizzazione della somministrazione illecita e dell'attuale tetto sanzionatorio (o il suo innalzamento), e questo intervento normativo realizza quanto previsto da tempo e da noi sostenuto, introducendo un nuovo quadro sanzionatorio per la somministrazione abusiva, l'utilizzazione illecita, l'intermediazione abusiva, la ricerca selezione e supporto alla ricollocazione professionale abusivi, l'appalto illecito, il distacco illecito e la somministrazione fraudolenta.

Comma 5

La norma abroga l'articolo 38 bis del decreto legislativo n. 276 / 2003, che prevede la somministrazione fraudolenta, perché interamente richiamato, per effetto del comma precedente, nell'articolo 18, del medesimo decreto.

Comma 6

Sintesi dei contenuti

La norma riduce l'impianto sanzionatorio relativo alla disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, diminuendo da una parte i casi oggetto di sanzione (l'eliminazione del riferimento alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 346 della Legge), e dall'altra l'entità economica della stessa (passando da una sanzione amministrativa pecuniaria riferita ad ogni giornata di violazione a una riferita a ciascun lavoratore).

Commento

La correzione del criterio di commisurazione della sanzione, parametrandolo al singolo lavoratore e non al numero di giornate di impiego dello stesso, ne determina il depotenziamento, attenuando il carattere deterrente della norma. Scelta che non condividiamo, considerate le specificità del lavoro agricolo e la sua relativa permeabilità a fenomeni di lavoro nero o “grigio”.

Inoltre, come precisato dal comma 343 della legge 197/2022, la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura trova applicazione per il biennio 2023/2024 e, pertanto, prima di avanzare modifiche all’impianto della legge sarebbe utile e necessario attendere il termine del biennio previsto ed avviare un’analisi sull’efficacia della norma, anche attraverso le informazioni raccolte dall’apposita banca dati informativa prevista al comma 353 della legge.

Commi 7, 8 e 9

Sintesi dei contenuti

La norma introduce, con i commi dal 7 al 9, una “Lista di conformità INL”, volta ad elencare le aziende “virtuose”, in quanto in regola rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro, prevedendo anche l’introduzione di una premialità consistente in un periodo di assenza di ispezioni pari a 12 mesi, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica

Commento

Questa previsione normativa appare di natura burocratica e inefficace allo scopo di contrastare le elusioni degli obblighi in capo alle imprese. In Italia ogni impresa ha una bassissima probabilità di subire una verifica ispettiva, stante gli organici dei soggetti preposti alla vigilanza. Non si condivide, inoltre, il tipo di premialità che si intende introdurre, che rischia di istituzionalizzare una “zona franca dalle ispezioni”, seppure prendiamo atto, nella versione finale, che sono fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza inizialmente incluse. A tal proposito avevamo segnalato essere confliggente la sospensione delle verifiche in materia di salute e sicurezza con quanto previsto dal D.lgs. n.81/08. Si introduce comunque una sorta di “immunità”, anche se per un periodo temporale limitato, che può ingenerare un senso di impunità e di esenzione dagli obblighi già molto diffuso, soprattutto nelle piccole e piccolissime imprese e in determinati settori economici.

Commi 10, 11, 12 e 13

Sintesi dei contenuti

La norma prevede che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Si introducono delle soglie distinte per lavori pubblici e privati e un sistema sanzionatorio.

Commento

La norma introduce un criterio di responsabilizzazione ulteriore per le stazioni appaltanti, nella figura del responsabile del progetto, e per i committenti. Sino ad oggi la congruità, se non rispettata, non esponeva ad una possibile sanzione. Il principio della norma ha carattere condivisibile, seppure non manchino margini di miglioramento. La congruità che è limitata ai soli lavori edili. In materia di congruità del costo della manodopera, resta il tema ancora non affrontato per gli appalti di servizi dell’operatività del MOCOA, come indicato nella nota illustrativa ANAC, al bando tipo n.1/2023. Non è condivisibile la distinzione significativa

di valore complessivo tra appalti pubblici (150.000 euro) e privati (500.000 euro), ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio che appare di entità molto modesta e differenziato tra le due distinte fattispecie.

Commi 15, 16, 17 e 18

Sintesi dei contenuti

I commi da 15 a 18 dell'art. 29 introducono un beneficio fiscale a favore del datore di lavoro domestico. Si tratta in particolare di un esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di 3.000 euro all'anno, riparametrato e applicato su base trimestrale, per un periodo massimo di 2 anni.

L'obiettivo dichiarato della misura è quello di migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti, nonché di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, con assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

Quanto alla platea dei potenziali beneficiari, la misura è riservata alle persone over 80, con ISEE inferiore a 6.000€, e con assegno di accompagnamento.

Quanto all'operatività del beneficio, la misura decorrerà dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul "Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027"¹ e fino al 31 dicembre 2025.

Le risorse allocate per finanziare la misura ammontano a 10 milioni per il 2024, a 39,9 milioni per il 2025, a 58,8 milioni per il 2026, a 27,9 milioni per il 2027 e a 0,6 milioni per il 2028 - per un totale di 137 milioni dal 2024 al 2028.

Commento

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 introduce il c.d. "mini-bonus badanti". Il beneficio fiscale è infatti rivolto al datore di lavoro domestico anziano non autosufficiente, in caso di regolarizzazione contrattuale (assunzione o trasformazione a tempo indeterminato) del lavoro prestato dall'assistente familiare (c.d. badante). Si noti che la norma manca di vincolare il beneficio all'applicazione del CCNL firmato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in fase di regolarizzazione delle c.d. badanti, il che non permetterà di assicurare condizioni di lavoro dignitose a queste ultime.

La platea dei beneficiari del nuovo esonero fiscale, considerate le condizioni anagrafiche reddituali e di bisogno, è molto esigua rispetto alla platea degli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio da una c.d. badante. Si noti inoltre che si tratta della medesima platea di potenziali beneficiari della nuova Prestazione Universale, contenuta nello schema di d.lgs. attuativo della L. 33/2023 in materia di non autosufficienza. Dunque, quel target di popolazione anziana non autosufficiente (datori di lavoro domestico) potrà beneficiare su base annua, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro della c.d. badante, di due nuove misure, per un totale di: 10.200€ (850 x 12 mesi) di Prestazione Universale + un massimo di 3.000€ di esonero contributivo.

Tuttavia, si tratta di una misura la cui attivazione non è certa, perché subordinata alla modifica del "Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027" ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. Si tratta inoltre di una misura non strutturale, il cui finanziamento si esaurirà nel 2028, con l'esaurirsi del Programma suddetto. Si dubita dunque della sua capacità di far emergere grandi quote di lavoro domestico irregolare.

¹ Il Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 <https://www.anpal.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro> è un investimento complessivo pari a circa 5 miliardi di euro, tra FSE+ e cofinanziamento nazionale.

Nel merito degli strumenti di contrasto del lavoro sommerso nel settore domestico e dell'assistenza alla persona è evidente l'inefficacia di tale previsione normativa. I criteri introdotti infatti limitano la platea dei potenziali beneficiari della misura per l'incrocio tra il requisito anagrafico, della condizione soggettiva, del requisito ISEE e della durata del beneficio.

L'azione di contrasto al sommerso nel settore domestico e dell'assistenza alla persona deve prevedere, nel caso dell'azione prevista da tale disposizione normativa, criteri di accesso alle misure più ampi, che interessino il complesso della platea dei datori di lavoro, attraverso la definizione di un sostegno riferito al costo complessivo del lavoro e graduato sulla base della cosiddetta "prova dei mezzi", in ragione della capacità reddituale del datore di lavoro e della tipologia del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al numero delle ore.

Inoltre, l'unica misura del decreto relativa alle donne sembra essere mirata all'emersione del lavoro di cura irregolare per gli anziani non autosufficienti. La misura è ben poca cosa rispetto agli obiettivi europei e al focus sull'occupazione femminile (e giovanile) su cui l'Italia si era impegnata, soprattutto in relazione alla definitiva cancellazione delle clausole di condizionalità su donne e giovani. Quest'unica misura tradisce ancora una volta l'idea che il ruolo delle donne in questo Paese, secondo il Governo, debba essere confinato ad un lavoro povero e di cura.

Comma 19

Sintesi dei contenuti

La norma introduce, dal 1° ottobre 2024, un sistema di patente a crediti solo per il settore dei cantieri temporanei e mobili. Per ottenerla, oltre al possesso del DURC, del DVR e del DURF, i requisiti sostanziali sono costituiti dall'adempimento degli obblighi di formazione specifica in materia antinfortunistica e di tutela della salute in azienda. La novità consiste nell'attribuzione all'impresa o al professionista di una dotazione iniziale di 30 "crediti", suscettibili di essere progressivamente persi in conseguenza dell'accertamento di violazioni della normativa prevenzionistica, o della responsabilità del datore di lavoro per infortuni: una sanzione amministrativa ulteriore, oltre a quella penale che colpisce omicidio o lesioni colpose e l'omissione dolosa di misure di prevenzione. Quando i crediti scendono sotto la soglia di 15, all'impresa o al professionista è inibito di operare nei cantieri come titolare di un appalto, di un subappalto o di un incarico di collaborazione. Nei casi più gravi, la patente può essere sospesa per 12 mesi. I crediti persi possono essere recuperati mediante la frequenza di corsi di formazione.

Novità introdotte dalla legge di conversione

Al **comma 1**: si unificano il sistema di qualificazione delle imprese e la patente a punti, per dare vita a una nuova dicitura: "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*", modificando così il sistema previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e non venendo incontro alle richieste contenute nella nostra piattaforma, in merito alla qualificazione come prerequisito e sulla patente a punti con la previsione dell'eventuale sospensiva dell'attività.

Si introduce nella norma un peggioramento importante: dall'emanazione in poi sarà possibile per le imprese esercitare l'attività anche con il possesso di un documento definito come "equipollente" alla patente a crediti di uno stato europeo, o addirittura extra europeo. Ciò senza alcun controllo, nessuna verifica della effettiva equipollenza della documentazione e degli standard, e senza un preventivo iter di riconoscimento. Questo rischia di aprire un "fiorente mercato" di attestazioni conseguite all'estero.

Saltano inoltre nelle lettere da a) a f), le seguenti diciture:

- il riferimento (alla lett. b) all'art. 37 del DLGS 81 2008;
- la citazione dell'acronimo DURC alla lettera c);
- aggiunta della dicitura "*ove previsto dalla legge*" per il "DVR", il documento è obbligatorio per ogni impresa.

Anche questi sono cambiamenti influenti sulla tenuta complessiva della compliance normativa

Al **comma 2**: si introduce l'autocertificazione dei requisiti per la patente, un ulteriore indebolimento della norma. Si riconosce comunque la possibilità di esercizio delle attività anche nelle more del conseguimento della patente stessa.

Al **comma 3**: si introduce un ulteriore decreto attuativo che fissi le modalità dell'iter procedimentale per l'ottenimento della patente; ulteriore previsione pericolosa.

Al **comma 5**: attraverso un ulteriore decreto attuativo si consente il recupero dei crediti decurtati, senza però nessuna indicazione di massima e nessun criterio. Di più, nello stesso comma il medesimo decreto potrebbe attribuire alle imprese alcuni crediti in più, ma non si conosce in base a quali criteri.

Al **comma 7**: sono contenute le norme che danno la possibilità all'impresa di lavorare anche in caso di decesso del lavoratore o di una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, fino al provvedimento definitivo della magistratura, attribuendo all'INL la sola possibilità di sospendere (viene specificato "in via cautelare", che è un alleggerimento rispetto al testo precedente) la patente fino ad un anno.

Al **comma 10**: si introduce la norma inaccettabile per cui l'impresa può operare anche a fronte di un possesso di crediti inferiore a 15, se deve completare un appalto o un subappalto del quale ha già completato il 30% del valore del contratto. Per avere 15 punti devono essere accaduti più incidenti, dei quali almeno uno mortale. Questa è davvero una norma gravissima.

Al **comma 11**: si fissano le sanzioni, oggettivamente esigue, in caso di non possesso della patente da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese o ai lavoratori autonomi che hanno un numero di crediti inferiore a 15, ma che vengono sorpresi a lavorare. Nella quantificazione della sanzione è stato tolto il limite massimo dei 12.000 euro, sostituito con un importo pari al 10% dei lavori. Gli introiti derivanti dalle sanzioni vengono destinati all'INL per la realizzazione del sistema informatico necessario al rilascio della patente.

Al **comma 14**: si affida a un ulteriore decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali, l'estensione della patente ad altri settori oltre il Titolo IV. Non si recepisce alcuna nostra richiesta in merito e si lasciano all'unilaterale azione del governo le scelte conseguenti.

Viene poi inserita la tabella delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti. Tutte le decurtazioni sono assolutamente esigue, anche nei casi più gravi. Si pensi che l'omessa valutazione del rischio biologico e chimico, ad esempio, comporta una decurtazione di soli tre punti.

Complessivamente, si può affermare che la patente a crediti viene resa inefficace o quasi da tutte le deroghe ed i paletti introdotti per la protezione da controlli, ispezioni, verifiche e riscontri reali. Tutto ciò al fine di proteggere le aziende dallo strumento in possesso, fino a poco tempo fa, dell'INL, rappresentato dalla sospensione dell'attività o da una messa fuori mercato delle aziende scorrette. Era esattamente questa la richiesta, ribadita più volte, della nostra piattaforma.

Trova conferma, pertanto, la valutazione resa in sede di prima valutazione del decreto-legge 19/24.

Commento

La nuova norma non crea uno strumento prevenzionistico nuovo, bensì si propone di perfezionare la disciplina preesistente, più volte modificata tra il 2008 e il 2022, della "patente" di conformità aziendale alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, necessaria all'impresa o al lavoratore autonomo per operare nei cantieri edili, che la prevedeva per la generalità delle attività economiche.

L'efficacia della norma è limitata al solo settore edile, rimandando la possibile estensione ad altri settori attraverso un decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi sulla base di quanto previsto da uno o più accordi tra organizzazioni sindacali e datoriali.

È evidente invece che il tema della qualificazione delle imprese deve riguardare l'insieme dei settori economici e dei soggetti che operano nel sistema degli appalti pubblici e privati.

La denominazione "patente a crediti" e non "a punti" sposta sul livello semantico la contraddizione insita nel provvedimento: non si può pensare che l'impresa sia dotata di "crediti" a prescindere, e che la stessa non debba essere in alcun modo sanzionata anche per evidenti e gravi violazioni.

L'elusione e l'evasione degli obblighi formativi è una pratica diffusissima, agevolata peraltro dall'esistenza di un fiorente mercato di enti erogatori irregolari e di attestati falsi emessi, da altrettanto inesistenti e non conformi "organismi paritetici".

Quindi riteniamo fondamentale che, se l'eventuale recupero di crediti sia ritenuto possibile, si coinvolgano nella formazione tutti i lavoratori e non esclusivamente la figura dell'imprenditore.

Per il recupero dei crediti, inoltre, devono essere realizzati i necessari investimenti di natura tecnologica per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il Governo non ha portato a termine la prevista riforma del sistema della formazione con gli accordi Stato-Regioni, ferma al Ministero oramai da più di due anni. Restano inoltre valide, anche a questo proposito, le osservazioni rispetto all'insufficiente efficacia della vigilanza. Dai dati INL presentati negli scorsi giorni, si evince che il 32% delle violazioni riscontrate e sanzionate dall'Ispettorato stesso sono attinenti alla formazione su SSL. Resta inoltre inattuato l'obbligo di formazione in SSL per i datori di lavoro recentemente introdotto, così come l'erogazione della formazione per i lavoratori e le lavoratrici prima dell'addizione alla mansione.

Il possesso del DVR non è ovviamente condizione sufficiente, ma quello che è importante è che il processo di valutazione dei rischi sia completo e veritiero, come impone l'art. 28 del D.lgs. 81. Molti rischi non vengono ricompresi, generando infortuni e malattie professionali, che non vengono riconosciute da INAIL se il rischio causale non è previsto nel DVR stesso.

La graduazione e l'effettività delle sanzioni è assolutamente inadeguata. Non si può pensare che, dopo la morte di una persona, l'azienda possa continuare a lavorare, così come è inaccettabile la discrezionalità sulla sospensione da parte dell'Ispettorato. Sosteniamo una modifica di questa norma, che consideriamo davvero preoccupante. Nessun valore è attribuito, ad esempio, all'osservanza delle eventuali prescrizioni irrogate dall'organismo di vigilanza che ha effettuato l'accesso.

Sono indicate una serie di norme sbagliate a garanzia delle imprese appaltanti e subappaltanti, che andrebbero sicuramente modificate o, meglio, espunte.

Invece di dare strumenti applicativi e piena operatività alla norma esistente, diversamente articolata e frutto di un accordo interconfederale con le parti sociali e di diversi passaggi procedurali, si sceglie l'introduzione di un nuovo istituto che presenta una serie di punti critici:

- la decurtazione dei punti avverrà non automaticamente, a seguito del verificarsi di un infortunio, ma solo conseguentemente all'accertamento dell'accaduto e quindi dopo l'ispezione, l'indagine e una sentenza del tribunale. Intanto l'azienda non subisce decurtazione e può continuare ad operare. Il meccanismo è destinato a non avere al momento nessuna efficacia deterrente, visto che i primi effetti potranno esserci solo fra qualche anno;
- se l'azienda continuasse ad operare a seguito della decurtazione dei punteggi, incorrerebbe nel solo rischio dell'applicazione di una sanzione tra i 6.000 e i 12.000 euro: ben poca cosa rispetto ad appalti del valore di milioni di euro. Le conseguenze della decurtazione dei punteggi hanno così un effetto dissuasivo debolissimo;
- il punto più debole è che, anche a seguito della decurtazione, potrebbe essere sufficiente un cambio di ragione sociale dell'impresa per sottrarsi al meccanismo previsto dalla norma. Questo annulla ogni effetto deterrente o stimolante della obbligatorietà delle norme in materia di sicurezza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30

Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo

Commi 1, 2, 3 e 4

Sintesi dei contenuti

L'articolo contiene rilevanti modifiche all'apparato sanzionatorio in materia contributiva, disciplinato dalla legge n.388 del 23 dicembre 2000.

Tali modifiche, che interverranno a decorrere dal 1° settembre 2024, fanno comunque salve tutte quelle disposizioni relative a regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.

Per quanto concerne i casi di omissione contributiva, si prevede che, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie – previste dall'art 116, c.8 lett. a) della legge 388/2000 -, la sanzione civile attualmente prevista, in ragione di anno pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5 punti, laddove il pagamento della contribuzione avvenga in un'unica soluzione entro 120 giorni, sarà depurata dalla maggiorazione.

La sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Raggiunto il tetto massimo sul debito contributivo, maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. 602/73.

Di fatto, la novità introdotta dal decreto consiste nell'inapplicabilità della sanzione laddove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato entro 120 giorni, in un'unica soluzione.

Le modifiche inerenti l'evasione contributiva riguardano invece i casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse, o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, disciplinati dall'art. 116, co. 8, lett. b), L. 388/2000.

La sanzione civile attualmente applicabile varia, in ragione d'anno, dal 30%, fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Anche in questo caso, raggiunto il tetto massimo sul debito contributivo, maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all' art. 30, D.P.R. 602/73.

Il contribuente può attualmente evitare di incorrere nella rilevante sanzione indicata, ove proceda spontaneamente alla denuncia della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.

In tale ipotesi, in luogo della sanzione pari al 30%, la sanzione civile, sempre in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

La novità introdotta dal decreto riguarda i tempi entro cui il contribuente, che procede alla denuncia spontaneamente entro 12 mesi, può procedere al versamento.

All'ipotesi di pagamento entro 30 giorni, ne viene aggiunta un'altra.

Per evitare la sanzione per la condotta di evasione, infatti, il versamento potrà avvenire in unica soluzione anche entro 90 giorni dalla denuncia, con applicazione del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 7,5 punti; inoltre, sarà possibile procedere al pagamento in forma rateale. In questo caso, l'applicazione della misura ridotta della sanzione civile è subordinata al versamento della prima rata.

Per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate comunicate, si applicherà la sanzione civile nella misura del 30%, fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

Viene inoltre introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per i casi di situazione debitoria, rilevata d'ufficio dagli Enti impositori, ovvero a seguito di verifiche ispettive.

In particolare, viene aggiunta la lett. b-bis) all'art. 116, co. 8, che prevede, nell'ipotesi indicata, il versamento della sanzione civile nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione (lett. a), o evasione (lett. b) già analizzati, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale, con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata, e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura ordinariamente applicabile per i casi, rispettivamente, di omissione o evasione.

Viene modificato quanto previsto all'art.116 al co. 10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, c.c.

Attualmente si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ulteriori modifiche, infine, sono state apportate al co. 15 dell'art. 116, che si occupa delle prerogative assegnate ai consigli di amministrazione degli Enti impositori che, dopo le modifiche, sono possibili sulla base di apposite direttive emanate esclusivamente dal ministro dell'Economia e delle Finanze. Va ricordato, a tal proposito, che - fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali - i Consigli di amministrazione in parola fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al co. 8, fino alla misura degli interessi legali nei casi tipizzati dalla norma. Tale disposizione, a differenza di quelle precedenti, ha effetto immediato non essendo prevista, come nelle altre fattispecie modificate, una decorrenza differita al 1° settembre 2024.

Commento

La modifica del sistema delle sanzioni civili, in caso sia di omissione che di evasione contributiva, al fine di incentivare sia il processo di regolarizzazione contributiva che l'emersione di basi imponibili, modulando la misura delle sanzioni in ragione della tempistica di pagamento della contribuzione omessa o accertata non versata, rappresenta – a nostro avviso - l'ennesimo condono mascherato.

L'approccio proposto risulta molto simile a quanto fatto dal Governo rispetto all'evasione fiscale, cioè quello di favorire l'adempimento spontaneo e collaborativo.

È evidente che non vi è la volontà di agire con misure volte al contrasto dell'evasione contributiva – come di quella fiscale - necessaria a recuperare risorse importanti per il sistema e, più in generale, per il Paese. Sorprende che, di fronte a un'evasione enorme nel nostro paese, si introducano ancora una volta norme di miglior favore per coloro che non contribuiscono correttamente e tempestivamente.

Commi 5, 6, 7 e 8

Sintesi dei contenuti

La norma relativa all'attività dell'INPS per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi introduce nuovi regimi sanzionatori per favorire o stimolare l'emersione di basi imponibili sommerse.

Commento

Considerando l'attività di compliance già svolta dall'INPS per stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni, a nostro parere non vi era alcuna necessità di introdurre regimi di ulteriore favore.

Le attività sino ad oggi introdotte hanno determinato risultati importanti su cui bisogna proseguire con l'impianto normativo attuale, per evitare comportamenti distorti.

Non esiste alcuna evidenza che supporti tale necessità di intervento, anzi, vi è il rischio esattamente contrario, e cioè che tali scelte potrebbero aumentare comportamenti scorretti ed elusivi. *Commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15*

Sintesi dei contenuti

La norma riguarda la disciplina del potere di accertamento documentale dell'INPS e il potenziamento della sua capacità di verificare, per documenti e mediante l'analisi di dati, la correttezza contributiva dei soggetti obbligati, nonché la congruità delle informazioni fornite dai beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, al fine di garantire un più efficace controllo di congruità.

Commento

Riteniamo che tale attività possa essere ampliata, ma diventa assolutamente necessario, attraverso l'assunzione di nuovo personale ispettivo, potenziare gli organici per aumentare le ispezioni effettuate direttamente nei luoghi di lavoro. Gli accertamenti documentali, seppur evidenziano dati positivi, sono volti esclusivamente all'incrocio di dati, ma non in grado di contrastare il lavoro irregolare, ancora presente nel nostro paese con numeri considerevoli. L'evasione fiscale e contributiva, vera priorità ed emergenza del nostro paese, si combatte rafforzando gli organici ispettivi e aumentando i dispositivi di deterrenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

Sintesi dei contenuti

Il provvedimento prevede un incremento di organico mediante assunzioni straordinarie, sia attraverso le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate ma già previste, sia autorizzando nuove assunzioni. Sono definite entità e provenienza delle risorse necessarie, a favore di INL, Arma dei Carabinieri, Inps e Inail.

Commento

Riteniamo insufficienti i provvedimenti elencati per l'ampliamento degli organici della vigilanza, in relazione agli effettivi fabbisogni del complesso delle funzioni. Rimane ancora insoluto il problema del coordinamento dell'attività ispettiva, per dare vita finalmente a un vero sistema integrato di programmazione dell'attività ispettive e di uso delle banche dati.

Oltre al rafforzamento degli organici, che è un punto importante, occorre guardare alla qualità dell'azione ispettiva dal punto di vista dell'azione di analisi e di coordinamento. L'efficacia delle ispezioni deriva anche da una capacità di analisi preventiva, che porti a cogliere effettivamente le aree e i settori di rischio, partendo dagli esiti delle attività ispettive annuali e ponendoli in relazione al numero degli infortuni e agli altri dati utili alla valutazione della virtuosità delle aziende. Il problema riguarda anche gli strumenti a supporto dell'azione ispettiva: banche dati per controlli incrociati, sistematici e mirati che vanno a studiare le aree di rischio, i settori con più infortuni e con maggiore elusione delle norme. Oggi manca un collegamento tra banche dati INPS, INAIL e Camere di Commercio, la cui convergenza in un'unica banca dati va resa obbligatoria e messa a disposizione di tutte le forze ispettive, facendo convergere tutte le informazioni che esistono sul lavoratore e sull'impresa. Una ispezione efficace è quella che, dopo l'accesso, possa verificare nell'immediatezza ogni aspetto - contributivo, assicurativo, sulla salute e sicurezza, fiscale - secondo una modalità coordinata. Forme di coordinamento che sono in capo all'INL, che "esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro,

contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Occorre, anche a seguito del disposto normativo in esame, un approfondimento – anche nel rapporto con le parti economiche e sociali – sulle modalità e sull’efficacia dell’azione di coordinamento, sia nella dimensione nazionale che in quella locale.

[Torna al sommario](#)

DIGITALIZZAZIONE

A) MISURE TRASVERSALI

Articolo. 20 **commi 1-5**

Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale

Con queste modifiche si interviene sull'assetto societario e sul funzionamento della pubblica amministrazione per alcuni servizi al cittadino e alle imprese.

La piattaforma per la gestione di questi servizi viene data in gestione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il ministro della Giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma delle deleghe digitali, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

Al comma 7 si prevede che gli oneri relativi alla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma per la gestione delle deleghe, trovano copertura a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Fondo complementare al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'Investimento 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", della Missione 1, Componente 1, di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Gli oneri riguardano esclusivamente i costi di investimento relativi allo sviluppo della piattaforma e vengono quantificati in complessivi euro 4.660.000, di cui euro 1.589.784 per l'anno 2024 ed euro 3.070.216 per l'anno 2025, e sulla base dei costi di sviluppo, messa in esercizio e on boarding, mentre i costi a regime per il funzionamento e la manutenzione ordinaria della piattaforma sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa.

Istituzione del Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT- Wallet).

Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT- Wallet).

Il Sistema IT- Wallet avrà anche soggetti privati accreditati per la fornitura di servizi. La società PagoPA e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvedono, nel rispetto di specifiche linee guida, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato.

La società Pago Pa passerà dall'essere una controllata del Ministero dell'Economia ad essere una partecipata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per una quota maggioritaria (51%), e a Poste Italiane S.p.A. (a controllo pubblico maggioritario - CDP 35%, MEF 29,26%, investitori istituzionali 23,08%, investitori individuali 11,85%, azioni proprie 0,82%) per la restante quota di partecipazione.

L'operazione comporterà l'integrazione, sotto il punto di vista industriale, delle attività attualmente svolte da PagoPA, IPZS e Poste Italiane S.p.A., con la finalità di rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale.

Alle società è affidata la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio, la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione, nonché dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica e per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili, da parte degli Identity provider pubblici, i servizi

di verifica di cui al secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche i privati accreditati potranno svolgere attività di Wallet, sarà un servizio gratuito, ma i privati potranno chiedere un pagamento per il servizio.

Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida e della Carta europea della disabilità.

Le risorse a disposizione sono 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026:

- 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR;
- 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21

Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, mediante apposita convenzione, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di programmi pilota di definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Per le suddette finalità, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale.

Commento articoli 20 (commi 1-5) e 21

Vi sono quindi una serie di investimenti, derivanti dalle risorse del PNRR, per migliorare i servizi al cittadino e alle imprese, per semplificare e velocizzare procedure della pubblica amministrazione.

Alcuni processi erano già in atto, e certamente alcuni strumenti sono indispensabili, pensiamo alla carta d'identità digitale e all'interoperabilità dei sistemi della pubblica amministrazione.

Le risorse predisposte sono notevoli. Nota dolente evidente è l'operazione di privatizzazione di Pago Pa, che secondo le indicazioni del decreto sarà controllata al 51% dall'Istituto Poligrafico e per il 49% ceduta a Poste (il cui asset societario è in fase di parziale cessione ai privati).

Sullo sfondo c'è sempre la questione della gestione dei dati dei cittadini e quali imprese vi avranno accesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 comma 5 bis

Piano Italia a 1 Giga del PNRR

Sintesi dei contenuti

Introdotte disposizioni finalizzate:

- al superamento delle criticità relative all'attuazione Piano «Italia a 1 Giga», inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR rilevabili all'esito dei sopralluoghi tecnici nelle aree oggetto di intervento e prodromiche all'esecuzione dell'intervento»;
- a garantire il rispetto delle tempistiche e degli obiettivi finali.

Come è noto, l'obiettivo del PNRR è quello di raggiungere 3 milioni e 400 mila numeri civici, 450 mila dei quali di case sparse (cioè, non in edifici in zone urbanizzate ma in località di difficile accesso) con la fibra ottica (col sistema Fiber to the Home – FTTH/B), oppure con il Fixed Wireless Access (FWA), cioè con le frequenze radio senza il sostegno della fibra.

I beneficiari dei contributi pubblici (sia Open Fiber che Tim), nell'ottica di realizzare una copertura di aree omogenee in ciascun lotto, potranno adempiere agli obblighi previsti dalle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.a, anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare e posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, ivi compreso il numero delle case sparse previsto dal citato investimento del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, si procede all'aggiornamento (mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi) delle convenzioni in essere, per definire le modalità di individuazione, d'intesa tra le parti, dei civici aventi le caratteristiche sopra indicate, nonché le relative tempistiche di individuazione concreta dei predetti civici mediante il c.d. walk-in.

Per assicurare il rispetto degli obiettivi del PNRR, si prevede, inoltre, che il termine per l'individuazione effettiva dei 'civici di prossimità' non debba essere superiore a 30 giorni dalla data di sottoscrizione degli atti aggiuntivi. In caso di mancata individuazione di questi entro il termine convenzionalmente stabilito, la Cabina di regia per il PNRR, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, proporrà l'attivazione dei poteri sostitutivi per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga.

Commento

Con questo comma il Governo prova a far fronte al gravissimo ritardo riguardante lo stato di avanzamento dei lavori finanziati con il PNRR nelle aree grigie (quelle a parziale fallimento di mercato), che Open Fiber (per il 60% di proprietà di Cdp equity e per il restante 40% del fondo infrastrutturale australiano Macquarie) si era impegnata a cablare entro il mese di giugno 2026, vincendo uno dei due bandi "Italia a 1 Giga" (l'altro è stato aggiudicato a Tim).

Alla base di questo ritardo ci sarebbe la non corrispondenza tra le previsioni fatte in fase di mappatura e la ricognizione effettuata sul campo in relazione agli edifici da raggiungere.

Un disallineamento facilmente immaginabile, i cui prevedibili esiti erano stati ampiamente segnalati dalla CGIL già nel 2021, quando contestammo l'impostazione data all'operazione che, lo ricordiamo, per decidere dove impiegare le risorse del PNRR prevedeva una mappatura su tutto il territorio nazionale, basata sulle dichiarazioni degli operatori privati, affidando così di fatto al mercato il delicato compito di rispondere a quello che si è imposto ormai come vero e proprio diritto/bisogno di cittadinanza: il diritto a una connessione veloce, stabile e sicura.

Agli operatori fu infatti chiesto di indicare il numero dei civici che, al 2026, non sarebbero stati oggetto di propri investimenti in grado di garantire una velocità di connessione di 300Mbit/s in download (che dunque sarebbero potuti andare "a bando").

La non corrispondenza tra quanto ipotizzato e la reale situazione su ampie aree del territorio nazionale determinerebbe oggi un ritardo di almeno un anno sulla tabella di marcia della Missione 1, Componente 2,

Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR. Il che comporta il rischio di perdere 1,8 miliardi di fondi europei.

Senza contare il rischio occupazionale per i 10mila posti di lavoro che gravitano direttamente e indirettamente intorno a Open Fiber, e le ricadute sul Governo che, col Mef, è azionista di Cdp con oltre l'80%, nonché il consolidamento, nelle diverse aree del Paese destinatarie degli interventi, di una situazione di grande arretramento tecnologico.

Con il comma 5-bis, la soluzione proposta dal governo è dunque in sostanza quella di consentire la sostituzione di una serie di numeri civici, che si sono rivelati inesistenti a causa dell'errata mappatura iniziale, con altri indirizzi adiacenti, entro un termine di "30 giorni dalla data di sottoscrizione degli atti aggiuntivi".

L'ennesima deroga, che prova ancora una volta a spostare in avanti l'asticella e che non risolverà, temiamo fortemente, i problemi di un'operazione che fin dalle sue origini non ha avuto un'idea di sistema in grado di disegnare un'architettura che potesse reggere le sfide che ci troviamo ad affrontare in tema di digitalizzazione.

C'è il rischio concreto di pregiudicare la possibilità di un rilegamento in banda ultralarga per famiglie e imprese che avrebbero dovuto essere in origine coperte (di fatto le case sparse più lontane e quindi più costose da raggiungere con la fibra).

L'effetto di modificare ex post i bandi di gara avrà inoltre altre possibili conseguenze in tema di concorrenza, perché - consentendo di scegliere in alternativa a quelli previsti originariamente i cosiddetti "civici di prossimità" - si determina un impatto indiretto sugli investimenti privati già effettuati da quegli operatori che, impegnandosi in precisi piani di copertura con Infratel, hanno collegato, a proprie spese, aree vicine a quelle dell'intervento pubblico, basandosi su una mappatura che oggi viene messa in discussione.

Su questo punto, lo scorso lunedì 15 aprile, l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) ha inviato una segnalazione urgente alla Commissione Europea, e per conoscenza al Commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, per segnalare il tentativo, da parte del Governo italiano, di modificare - a posteriori e a favore degli aggiudicatari - le condizioni del bando "Italia a 1 Giga", finanziato con fondi PNRR. Tali modifiche, considerate lesive della normativa sugli aiuti di Stato, snaturerebbero l'intervento pubblico e determinerebbero gravi distorsioni della concorrenza sul mercato delle reti e dei servizi FTTH.

[Torna al sommario](#)

B) SANITA'

Premessa

L'uso di tecnologie innovative in ambito medico e sanitario è ovviamente fondamentale, sia per migliorare la medicina territoriale, i livelli di assistenza, la definizione di un vero Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la capacità di gestione dei dati sanitari attraverso una vera interoperabilità, molto complessa per la regionalizzazione del sistema sanitario.

I principali elementi di preoccupazione sono la gestione delle risorse, l'accesso ai dati sanitari dei cittadini, il ruolo dei privati (fornitori) che gestiranno le reti e la conservazione dei dati.

Questa è il tenore della lunga discussione sul cloud nazionale e le regole d'ingaggio che la pubblica amministrazione dovrebbe determinare nell'assegnazione degli appalti.

Articolo 42.

Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

Sintesi dei contenuti

Al fine di consentire "il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub intervento di investimento M6C1 "Servizi di telemedicina", (...) nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 "COT-Progetto pilota di

intelligenza artificiale", l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) "avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili".

Commento

L'articolo introduce un rafforzamento del ruolo di Agenas nell'attuazione degli obiettivi del PNRR relativamente al Fascicolo Sanitario Elettronico e alla Telemedicina. Tuttavia, non vengono aumentate le risorse di Agenas (clausola invarianza finanziaria), che deve provvedere con risorse proprie a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43.

(Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)

Sintesi dei contenuti

Il **comma 1** della legge di conversione del dl 19/23 stabilisce che - al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico nell'ambito dell'investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione» del PNRR (Missione 6 Componente 2) - con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità con le specifiche tecniche europee e internazionali.

Il **comma 2**, che affermava che le certificazioni sanitarie digitali devono essere rilasciate in formato compatibile con le disposizioni europee e utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, **è stato soppresso**.

Il **comma 3** prevede uno specifico finanziamento per il 2024, pari a 3,85 milioni di euro, e a 1,85 milioni di euro, a decorrere dal 2025, destinato allo sviluppo e alla gestione di queste tecnologie. Le risorse saranno gestite nell'ambito della vigente convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A.

Commento

Con la modifica introdotta dalla legge di conversione viene eliminato, irresponsabilmente, ogni esplicito riferimento all'adesione dell'Italia alla rete green pass dell'OMS, per far fronte a future emergenze sanitarie e per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale, prevista dalla precedente versione del d.l.

La nuova formulazione del Governo si limita a dire che, al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico, un decreto dovrà individuare le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali. Misura che, assieme alle scarse risorse previste per la sanità nella legge di bilancio e dopo la pandemia da covid-19, sembrano evidenziare chiaramente il tratto negazionista del Governo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44. **Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

Sintesi dei contenuti

Disposizione in materia di trattamento di dati personali relativi alla salute, che dispone che il ministro della Salute adotti uno o più decreti al fine dell'integrazione e dell'interconnessione a livello nazionale dei dati sanitari individuali, presenti nel fascicolo sanitario elettronico e detenuti dalle varie amministrazioni.

Obiettivo: centralizzazione e interconnessione dei dati sanitari.

Risorse: 28.342.068,00 euro a valere su M6C2 Investimento 1.3.2.3.2 del PNRR.

Introdotta una modifica alla disciplina in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica prevista dall'articolo 110 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, viene eliminata la consultazione preventiva del Garante per la Privacy ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento, a cui viene sostituito un parere del comitato etico territoriale (garanzia da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del citato codice).

Commento

La misura, che apre all'integrazione e interconnessione dei dati personali sanitari della popolazione, è da giudicare positivamente in ottica di garanzia del diritto alla salute dell'utenza, perché faciliterà a tutti gli effetti l'accesso ai dati da parte di tutti i professionisti e le strutture sanitarie. Tuttavia, c'è il rinvio a futuro decreto del Ministero della Salute per l'attuazione della misura.

Riguardo alla modifica introdotta dalla legge di conversione, si supera la consultazione preventiva del Garante Privacy di 14 settimane per iniziare importanti progetti di ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Basterà il parere del comitato etico territoriale. Curioso come in questo caso si indebolisca il ruolo del Garante, diversamente da quanto previsto dall'articolo 43.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44-bis

Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari

Sintesi dei contenuti

Il nuovo articolo 44-bis prevede, per i policlinici universitari, due nuove misure:

- a) eliminazione del limite del 2% dell'organico per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. Il nuovo limite previsto dall'emendamento è quello del "rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale";
- b) conservazione, per il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del SSN, dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del SSN) - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento

La prima modifica è da valutare negativamente, perché apre a indiscriminate assunzioni a tempo determinato presso le aziende ospedaliere universitarie, e dunque a una forte precarizzazione del lavoro in questi spazi. Manca l'indicazione dell'eventuale tetto di spesa e della fonte delle risorse.

Il secondo intervento permette il riconoscimento del corretto inquadramento del personale della dirigenza medica e sanitaria già assunto ai sensi del CCNL area sanità pubblica nei policlinici universitari di tipo A.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44-ter

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale

Sintesi dei contenuti

Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della M6 del PNRR:

- a) viene eliminato il limite, imposto agli enti del SSN e pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009, per assumere medici (dirigenza medica) e professionisti sanitari e socio-sanitari (personale non dirigenziale) con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro o altri rapporti formativi, o con contratti di somministrazione di lavoro - nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale (v. sotto);
- b) viene rivisto il tetto di spesa per ogni anno del triennio 2024-2026 per il personale degli enti del SSN di cui al precedente periodo: la spesa complessiva non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del SSN il presente limite opera a livello regionale; conseguentemente le Regioni indirizzano la spesa degli enti del rispettivo SSR in conformità a quanto previsto dal presente comma - fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Commento

La prima modifica è da valutare negativamente, perché apre ad assunzioni a tempo determinato, co.co.co, contratti di formazione lavoro o altri rapporti formativi, e contratti di somministrazione di lavoro presso gli enti del SSN, e dunque a una forte precarizzazione del lavoro in questi spazi, anziché contrastarla per garantire miglior qualità dei servizi erogati e investire sulle professioni sanitarie

La seconda modifica indica l'ampliamento del tetto di spesa per le sole assunzioni a tempo determinato ed è del tutto insufficiente a garantire e rafforzare strutturalmente i servizi della salute. Ampliamento della spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che "non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009". Il limite riguarda ovviamente le Regioni e la spesa degli enti del rispettivo SSR. Misura che potrebbe apparire positiva, ma che - con tutta probabilità - fotografa una situazione già riscontrabile in diverse Regioni. Continua a mancare la copertura economica della misura: l'ampliamento del tetto di spesa deve prevedere un corrispondente incremento del FSN. La risposta giusta sarebbe il definitivo superamento dei tetti di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato.

[Torna al sommario](#)

ART 44-quater

Norme in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica

Sintesi dei contenuti

Il comma 1, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della M6 del PNRR, modifica l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (L. Bilancio 2019), che riguarda le aziende e gli enti del SSN e le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa - nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente - che possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi a partire dal secondo anno di formazione specialistica degli iscritti.

Modificazioni introdotte:

- limite temporale: 31 dicembre 2026;
- ampliamento degli spazi di operatività di questi contratti: Il contratto ha durata pari a quella residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse;
- gli specializzandi, durante questi contratti, restano iscritti alla scuola di specializzazione, ma viene sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione;
- strumenti sostitutivi della certificazione delle competenze acquisite dagli specializzandi mentre hanno questi contratti di lavoro a tempo determinato e parziale.

Il comma 2 modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 34/23, convertito, con modificazioni, dalla legge 56/23. Questa disposizione, che prevedeva solo per i reparti di pronto soccorso del SSN (servizi di emergenza-urgenza ospedalieri) la possibilità di assumere per un massimo di 8 ore settimanali medici specializzandi (fuori dall'orario di lavoro e con incarichi libero-professionali anche co.co.co.), viene estesa a tutti i servizi sanitari.

Commento

Ratio delle disposizioni: lottare contro la carenza di personale nel SSN e nelle strutture sanitarie private accreditate tramite l'ingaggio dei medici specializzandi su base volontaria, con contratti a tempo determinato in parziale sostituzione della formazione, o contratti libero-professionali da accostare alle attività formative. L'intervento va giudicato negativamente poiché si tratta di una misura estemporanea che usa gli specializzandi come "tappabuchi", peraltro in rapporto libero-professionale.

Serve invece una riforma strutturale della formazione, con l'introduzione del contratto di formazione lavoro a tempo determinato per tutti gli specializzandi, come prevede la specifica sezione del CCNL Area Sanità.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44-quinquies

Norme in materia di servizi consultoriali

Sintesi dei contenuti

Le Regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della M6, C1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.

Commento

Si tratta di **un grave atto di ingerenza nell'autonomia delle donne**, volto a consentire alle associazioni antiabortiste l'ingresso nei consultori con l'intento di comprimere la loro autodeterminazione, presupponendo, evidentemente, che le donne italiane necessitino di essere indirizzate nelle scelte che riguardano il proprio corpo e la loro vita. I consultori sono una conquista delle battaglie femministe del secolo scorso, caposaldo della tutela della salute riproduttiva femminile, della garanzia del diritto all'aborto libero e sicuro, della lotta contro la violenza di genere, e, pertanto, devono essere organizzati e gestiti dal SSN con personale pubblico. È chiaro che si vuole rafforzare l'idea, sbagliata, della maternità come dovere della donna e non come scelta libera, consapevole, informata e tutelata nel quadro di un sistema di presa in carico a opera dei servizi pubblici.

Va sottolineato il valore squisitamente politico di questo emendamento, visto e considerato che la Legge 194/1978, articolo 2, già contiene una disposizione che prevede il coinvolgimento del volontariato all'interno dei consultori: *"I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita."*

I consultori familiari sono e devono rimanere strutture sociosanitarie dei territori gratuite, laiche, per i percorsi di affermazione di genere, per garantire benessere, autodeterminazione e una libera scelta sulla maternità e sull'aborto. I consultori familiari devono essere incrementati in termini di numero e dotazione di personale assunto alle dipendenze del SSN, al fine di raggiungere l'obiettivo del PNRR.

[Torna al sommario](#)

TRANSIZIONE 5.0

Articolo 38 Transizione 5.0

Sintesi dei contenuti

In relazione all'Investimento 15, "Transizione 5.0" della Missione 7 del REPowerEU, istituisce il Piano Transizione 5.0, con una dotazione complessiva di 6,3 miliardi di euro da qui al 2026 (3,780 mld per efficienza energetica, 1,890 mld per autoproduzione e autoconsumo, 630 mln per la formazione). Il fondo è destinato, sotto forma di credito di imposta, alle imprese che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti per progetti di innovazione per ridurre i consumi energetici. Possono essere finanziati progetti che riducano i consumi della struttura produttiva di almeno il 3%, o i consumi energetici dei processi di almeno il 5%; interventi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse; spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze necessarie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Almeno 4,032 miliardi di euro dell'investimento complessivo devono contribuire agli obiettivi in materia di contrasto al cambiamento climatico. Al fine di garantire il rispetto del principio "Do Not Significant Harm", sono espressamente esclusi gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; ad attività del sistema ETS che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento; ad attività di discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; ad attività che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Il credito d'imposta previsto è del 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 15% per investimenti fra 2,5 e 10 milioni di euro e del 5% per investimenti oltre i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di 50 milioni di euro di investimento per anno per impresa beneficiaria. La misura del credito d'imposta aumenta proporzionalmente se aumenta la riduzione dei consumi energetici dell'impresa e dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento. Per accedere al beneficio, le imprese dovranno presentare domanda al GSE. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute per un importo fino a 10.000 euro.

Commento

Il provvedimento prevede l'utilizzo del credito di imposta per ridurre i consumi energetici delle imprese. L'obiettivo è nobile, ma l'efficacia della misura è dubbia. Con questo articolo si riproduce, per la transizione energetica, quanto si era predisposto con industria 4.0 per l'acquisto di strumenti digitali. Il rischio concreto è quello di finanziare tanti piccoli progetti, con il solito metodo degli incentivi a pioggia, ottenendo scarsi risultati sia in termini di innovazione e di riduzione dei consumi, che di creazione di nuova e buona occupazione. La transizione ecologica ed e la transizione energetica devono essere coordinate e guidate con politiche industriali, fiscali e di giusta transizione. Le risorse a disposizione per intervenire sono limitate. Devono essere ampliate a partire da una riforma fiscale in senso ambientale, e vanno usate per ottenere il miglior risultato possibile. Non può essere un progetto incentivabile quello che si propone di ridurre i consumi di un'impresa solo del 3%. Per raggiungere il target di riduzione delle emissioni del 55% al 2030, ridurre la dipendenza energetica del paese e tagliare drasticamente i costi energetici occorre puntare su efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili con progetti ambiziosi. L'utilizzo delle risorse comuni va finalizzato verso i processi di innovazione più performanti, per la decarbonizzazione dell'industria manifatturiera, l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, per progetti di autoproduzione che consentano alle imprese di emanciparsi dall'utilizzo delle fonti fossili, per l'elettrificazione del calore industriale a bassa temperatura, ecc. Gli incentivi, inoltre, devono essere sottoposti a condizionalità sociali e va data priorità alle imprese in difficoltà economica e alle piccole e medie imprese che, da sole, non riuscirebbero a fare gli investimenti necessari per la doppia transizione.

[Torna al sommario](#)

STATO SOCIALE E DIRITTI

Articolo 32

Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

Sintesi dei contenuti

L'art. 32 e l'art. 33 fanno riferimento all'investimento 2.2 M2C4 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" a cui il PNRR aveva destinato 6 miliardi di euro. L'investimento è stato integralmente eliminato nella revisione di luglio 2023, a causa di evidenti criticità riscontrate rispetto al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, alla parità di genere e generazionale, e anche per la presenza di progetti quali la realizzazione di strade, ponti, viadotti e l'installazione di caldaie a condensazione a gas non finanziabili con le risorse del PNRR. L'art. 32 è composto di due commi. Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dallo stabilire che, per le opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento. Stabilisce anche nuove tempistiche di aggiudicazione e conclusione dei lavori e le modalità di erogazione dei contributi agli Enti beneficiari, nonché disposizioni per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo a campione. Il comma 2 invece prevede modifiche alla legge 21 febbraio 2024, n. 14 di ratifica ed esecuzione del protocollo fra Italia e Albania in materia migratoria, attribuendo al Ministero della difesa, attraverso le strutture del genio militare, la progettazione e l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle due strutture in Albania, autorizzando per tale scopo la spesa di 65 milioni per l'anno 2024 a favore del Ministero della difesa.

Commento

Anche se la relazione illustrativa precisa che i contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, dagli enti locali non andranno persi (2.6 miliardi), rispetto ai 6 miliardi iniziali resta un taglio imponente ai Comuni di 3.7 miliardi. Risorse in meno per interventi per la messa in sicurezza del territorio e l'efficienza energetica. Mentre si tagliano risorse per la transizione ecologica, vera priorità del paese per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, per sviluppare nuove filiere produttive e nuova occupazione e ridurre la dipendenza e i costi energetici, nello stesso articolo 32 il Governo si preoccupa di attuare con urgenza al protocollo d'intesa con l'Albania per la realizzazione delle due strutture di detenzione, criminalizzando i migranti e al fine di impedirne l'arrivo in Italia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33.

Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»

Sintesi dei contenuti

Si interviene con modifiche alla legge 160/2019, circa i contributi per i Comuni in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. L'articolo 33 elimina il riferimento alla regolamentazione attuativa del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura. Si stabilisce che le "piccole opere" non finanziate più dal PNRR devono essere eseguite entro il 31 dicembre 2025, pena la

revoca del contributo, con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 30 giugno 2026. Le nuove regole procedurali riguardano: l'utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori, il sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi, la conferma del sistema ReGis della Ragioneria Generale dello Stato per il monitoraggio e la rendicontazione, nel quale i Codici unici di progetto dovranno essere inseriti entro il 30 aprile. Altri termini riguardano: l'aggiudicazione dei lavori (15 settembre di ogni anno di riferimento); tempi dal collaudo o dalla regolare esecuzione per alimentare integralmente il sistema Regis (sei mesi). Il mancato rispetto dei termini comporterà il recupero dei contributi erogati da parte del Ministero dell'Interno. Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, i municipi riceveranno il 50% del contributo; la restante parte sarà erogata solo dopo l'invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Infine, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzati per nuovi investimenti, nel rispetto delle finalità delle piccole opere e a condizione del loro impegno entro sei mesi dal collaudo.

Commento

La legge 160/2019 ha previsto contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse previste dall'art. 29 (500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, incrementate di 500 milioni per il 2021 dall'articolo 29 bis) sono confluite nel PNRR (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni) per un importo pari a 6 miliardi di euro. Al cambiamento che segue il definanziamento della misura, dal PNRR ai precedenti stanziamenti nazionali dal 2020 al 2024, conseguono nuove regole procedurali per i Comuni. Entro il 31 dicembre 2025 è previsto un termine unico di esecuzione per queste opere. Le nuove regole includono l'utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori, un ricco sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi e la conferma del Regis come sistema di monitoraggio e rendicontazione. Il riferimento ai fondi stanziati dall'articolo 29 della Legge 160/2019 (500 milioni di euro annui dal 2020 al 2024) depotenzia i Comuni di importanti risorse stanziate dal PNRR per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34.

Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati

Sintesi dei contenuti

La dotazione per i Piani Urbani Integrati, previsti nel PNRR come progetti generali nella Missione 5 (C2 2.2) rivolti alle città metropolitane, originariamente pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 è ridotta a 900 milioni di euro (125,75 milioni di euro per il 2022, 125,75 per il 2023, 122,65 per il 2024, 325,12 per il 2025 e 200,73 per il 2026). Le risorse sono integrate per 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del decreto (510 milioni di euro per il 2024, 530 per il 2025 e 553,80 per il 2026).

Commento

Per i piani urbani integrati, progetti generali, rivolti alle periferie delle Città Metropolitane, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile, attraverso il recupero di spazi urbani e aree esistenti allo scopo di migliorare la qualità della vita promuovendo processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, viene mantenuta l'intera dotazione di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, per 900 milioni nei fondi del PNRR, per i rimanenti 1593,8 milioni secondo l'integrazione prevista dall'articolo 1. Per questi, nonostante le necessità di rimodulazione

dichiarate dal Governo e legate a difficoltà riscontrate nella fase di attuazione - aumenti dei prezzi, problemi legati all'approvvigionamento dei materiali, variazioni delle condizioni di mercato che hanno determinato squilibri tra domanda e offerta - sono stati completati secondo l'ANCI almeno 300 progetti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35.

Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

Sintesi dei contenuti

Si interviene con modifiche alla legge 160/2019, circa lo stanziamento di fondi per progetti di rigenerazione urbana. Al comma 42 bis dell'articolo 1 viene portato lo stanziamento a 1.500 milioni di euro. Si precisa che i comuni beneficiari devono rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026.

Commento

La Legge 160/2019, all'articolo 42, ha stanziato contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (M5C2 – I 2.1) rivolti ai Comuni con più di 15.000 abitanti, dal 2021 al 2034; questi sono confluiti nel PNRR, per le dotazioni dal 2021 al 2026 (2.900 milioni), con un'integrazione di 500 milioni (art. 42 bis) per gli anni 2022, 2023 e 2024, che ha portato la dotazione complessiva a 3400 milioni per gli anni 2021-2026 (150 milioni di euro per il 2021, 350 per il 2022, 750 per il 2023, 750 per il 2024, 700 per il 2025 e 700 per il 2026). Le risorse sono ora ridotte a 1500 milioni di euro secondo quanto stanziato dall'art. 42, per un totale di 2000 milioni, considerando l'integrazione prevista dal comma 42 bis. Vengono negativamente depotenziati Enti locali per interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. La modifica, oltretutto, riduce gli enti beneficiari.

[Torna al sommario](#)

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Articolo 13

(Misure di semplificazione per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

Sintesi dei contenuti

Si introduce una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse previste dal Fondo nazionale per l'istruzione tecnologica superiore

In via straordinaria, per gli anni 2024, 2025 e 2026 per gli ITS e per le Regioni sarà possibile estendere l'utilizzo delle risorse previste dal Fondo nazionale anche per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.

Si introduce, in via straordinaria fino al 2025, l'esenzione per le Regioni dall'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare.

Infine, viene riscritto l'art. 14 c. 3 della legge 240/2010, al fine di definire i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nell'ambito dei progetti attuati con le università. Sarà necessario attuare i patti federativi tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

Commento

Le modifiche contenute nel cosiddetto Decreto PNRR Bis rettificano, anche opportunamente, aspetti tecnici della legge stessa. Tuttavia, restano integre tutte le ragioni della nostra radicale contrarietà rispetto alla riforma degli ITS introdotta nella scorsa legislatura con la legge 99/22 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

[Torna al sommario](#)

Articolo 14.

Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

Comma 1

Ampliamento titoli ITP

Viene ampliato al "diploma di specializzazione per le tecnologie applicate" e al "diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate" l'elenco dei titoli di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico pratico.

Attività formative anno di prova

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessive previste, erogati nell'ambito delle

linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (didattica digitale, orientamento, materie Stem, lingue).

Comma 1 lettera c-bis) e comma 2 lettera b-bis) Assunzione GPS I fascia sostegno

Sintesi dei contenuti

Fino al 31 dicembre 2025, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi, sarà possibile utilizzare le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia sui posti di sostegno per le nomine in ruolo dei docenti specializzati, secondo le previsioni contenute nell'art. 5 commi da 5 a 12 del decreto-legge 44/2023. Abrogate le procedure previste dal decreto-legge 126/2019 che prevedevano la costituzione di graduatorie regionali per titoli, per realizzare assunzioni su sostegno in via residuale rispetto allo scorrimento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) e delle Graduatorie concorsuali.

Commento

Esprimiamo soddisfazione per questo importante risultato, frutto di un ampio lavoro di mobilitazione e proposta da parte nostra. Ribadiamo la richiesta di ampliamenti dell'organico di diritto per contrastare la precarietà del settore

Comma 2 Concorso straordinario abilitante

Sintesi dei contenuti

Viene abrogata la norma che istituita il concorso straordinario abilitante del 2020.

Commento

Le procedure concorsuali, dopo la presentazione delle domande di partecipazione e il pagamento del contributo di segreteria di 15 euro, non hanno mai avuto un seguito.

Comma 3 Titoli di accesso ai percorsi di formazione iniziale

Sintesi dei contenuti

Il provvedimento specifica che ai percorsi di formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.

Commento

La norma sancisce definitivamente che anche per l'accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la Scuola secondaria di I e II grado non sia più necessario il possesso di altra abilitazione. Così facendo, si mina il principio di corresponsabilità tra docenti di posto comune e di sostegno, sia per quanto riguarda l'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità che i processi di apprendimento dell'intera classe.

Comma 4. Specializzazioni minorati della vista

Il corso teorico-pratico presso gli istituti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione per l'acquisizione del titolo di specializzazione per i minorati della vista ha una durata annuale.

Comma 5 Consiglio di orientamento I grado

Sintesi dei contenuti

Si prevede l'adozione di un modello nazionale di consiglio di orientamento al termine del I ciclo di istruzione, da integrare nell'E-Portfolio, previsto dalle «Linee guida per l'orientamento».

Commento

Risulta condivisibile l'obiettivo di valorizzare il consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche al termine della Scuola secondaria di I grado, anche se così facendo si limita l'autonomia delle istituzioni scolastiche visto che si va nella direzione della standardizzazione dell'orientamento, implementando più lo strumento dell'E-portfolio che le inclinazioni degli alunni.

Comma 6 Esiti invalsi nel curriculum studentesse e studenti

Sintesi dei contenuti

Sarà inserito nel curriculum della studentessa e dello studente un'apposita sezione con l'indicazione, in forma descrittiva, dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Commento

Questo comma introduce una disposizione che non rientra tra gli obiettivi del PNRR. Oltre alla questione di metodo e di coerenza, sottolineiamo che tale disposizione rafforza il ruolo delle prove Invalsi come valutazione degli apprendimenti individuali più che valutazione di sistema, snaturando il ruolo di Invalsi quale ente di ricerca.

Comma 7 Anticipo facoltà assunzionali

Sintesi dei contenuti

Si prevede la possibilità, sulla base di un decreto emanato di concerto tra MIM e Mef, di anticipare le facoltà assunzionali relative agli anni successivi, per consentire il riallineamento tra assunzioni e obiettivi intermedi del PNRR.

Commento

Si introduce un principio di flessibilità in materia di reclutamento dei docenti, che potrebbe contribuire a rispondere al fabbisogno, se non fosse per il limite delle "facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente", che significa nessuna implementazione degli organici.

Comma 8 Implementazione unità di missione Pnrr c/o il Mim

Il gruppo di supporto all'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero dell'Istruzione è implementato di ulteriori cinque unità, tra docenti e assistenti amministrativi in posizione di comando presso l'amministrazione centrale.

Comma 9 Edilizia scolastica

Nei limiti delle risorse già stanziato, ai sensi della L.107/2015 per la realizzazione di scuole innovative, sarà possibile corrispondere all'Inail eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e

ricostruzione di edifici scolastici finalizzati a interventi di efficientamento energetico e antisismici (Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR.)

Comma 10 Ripartizione fondo per il funzionamento

Prevista l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata per la ripartizione annuale del fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche

Commi 10-bis e 10-ter Attuazione Riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico»

Sintesi dei contenuti

Incrementate le risorse per l'a.s. 2024/25 per la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, di docenti delle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. L'incremento è pari a 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro per il 2025.

Commento

Incrementare i fondi per pagare gli esoneri e i semi esoneri ai collaboratori che coadiuvano i dirigenti nelle scuole oggetto di dimensionamento risulta una misura necessaria per garantire la copertura del pagamento degli stipendi ai supplenti nominati in sostituzione dei suddetti vicari. Tuttavia, questa misura non risolve i danni e i guasti profondi che creerà al sistema scolastico il piano di dimensionamento messo a punto dal governo Meloni.

Commi 11 e 12

Sintesi dei contenuti

Si rende più agevole la proroga dei contratti ATA in caso di rinuncia all'incarico da parte di chi ha lavorato fino al 31 dicembre 2023. I contratti ATA potranno essere stipulati entro e non oltre il prossimo 31 marzo, attraverso il trasferimento nel limite massimo di 40 milioni destinati al pagamento dei supplenti. Il MIM effettuerà, entro il primo aprile, un monitoraggio dei contratti stipulati entro il 15 aprile. Spostata a carico del sistema Noipa la liquidazione dei cedolini relativi ai contratti del personale tecnico e amministrativo.

Commento

Bene le misure finalizzate ad agevolare le proroghe dei contratti, compresa la liquidazione degli stipendi posta a carico di Noipa. Molto negativa la mancata estensione delle proroghe nei confronti dei collaboratori scolastici, i cui contratti sono in scadenza il 15 aprile prossimo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

Sintesi dei contenuti

Si tratta di misure di semplificazione che mirano a:

- ridefinire i profili dei curricula vigenti, rafforzando le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita;

- rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento;
- chiarire che la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, è prodotta su richiesta dello studente o studentessa prima della conclusione del percorso di studi.

Commento

Le modifiche introdotte mantengono l'impianto della bozza di DPR attuativo dell'art. 26 del dl n. 144/2022, e non cambiano affatto il nostro giudizio critico.

Opportuna, invece, la riformulazione del comma 3 dell'art. 26 sulla certificazione delle competenze rimessa direttamente alla possibilità di richiesta da parte dello studente.

[Torna al sommario](#)

Art. 15 bis

Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia

Per assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato, nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori, nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga riguarda solo il personale già iscritto nelle graduatorie. La spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16

Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione

Sintesi dei contenuti

Vengono adottate misure finalizzate al superamento di alcune difficoltà di funzionamento, stabilendo un maggiore raccordo tra la scuola e lo stesso Ministero e ponendo la stessa alle dirette dipendenze del Ministero. Di conseguenza il Ministero è autorizzato ad assumere 1 Direttore Generale e 12 funzionari.

Commento

Misura condivisibile e necessaria, visto che cerca di porre di rimedio a una precedente impostazione che vedeva la scuola di Alta formazione (Safi) come un ente autonomo e quindi completamente avulso dal resto del sistema scolastico

[Torna al sommario](#)

Articolo 17

Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

Sintesi dei contenuti

L'articolo interviene sulla Legge 338/2000, il testo normativo relativo alla realizzazione degli alloggi universitari, aggiornando l'importo totale della misura. Viene allargata la platea dei soggetti che possono aggiudicarsi un finanziamento, includendo i soggetti pubblici e genericamente le imprese. Al fine di una semplificazione delle procedure, si prevede la possibilità di erogare anticipatamente il contributo, dietro garanzia; viene riconosciuto il credito d'imposta pari all'importo versato a titolo di imposta municipale anche al proprietario, in alternativa al soggetto gestore per cui era già prevista tale possibilità; si specifica che nelle more dell'approvazione delle norme regionali attinenti a classificazione e autorizzazione delle strutture residenziali universitarie, avviene la sopravvivenza delle normative nazionali e non solo regionali, come prima previsto. Si introducono semplificazioni e incentivi: cambio di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie, anche in deroga agli strumenti urbanistici, mediante semplice SCIA (permangono limiti per gli immobili sottoposti a tutela) con vincolo funzionale di 12 anni; gli alloggi e le residenze non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né alla dotazione minima obbligatoria dei parcheggi; aumento possibile di volumetria nelle ristrutturazioni edilizie fino al 35% (permangono alcuni limiti per gli immobili soggetti a tutela e quelli in particolari zone). Le università statali devono informare il ministro dell'Università e della Ricerca riguardo l'intenzione di acquisire diritti su immobili per periodi superiori a nove anni (il parere è entro sessanta giorni). L'Agenzia del demanio seleziona immobili statali inutilizzati per trasformarli in alloggi o residenze universitarie, non solo quelli destinati ad essere finanziati dal PNRR, ma qualsiasi immobile che può essere destinato ad alloggio e, quindi, inserito in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione. La Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, su richieste delle università statali, degli Enti locali e degli enti DSU potrà svolgere il ruolo di stazione appaltante e provvedere alle attività di progettazione sugli edifici da adibire ad alloggi.

In fase di revisione sono state introdotte ulteriori semplificazioni per la realizzazione degli alloggi che riguardano: la riconversione di aree già impermeabilizzate (è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici in virtù dell'interesse pubblico), i mutamenti di destinazione d'uso di immobili ubicati in aree sottoposte a tutela paesaggistica (con modifiche di sagoma, prospetti, incrementi di volumetria si utilizza la Scia e una segnalazione alla Soprintendenza). Col nuovo comma 2 bis la verifica e il controllo sull'attuazione e rendicontazione degli interventi saranno svolti con il supporto di Cdp e di società controllate. A Cdp è affidata anche la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative, ferma restando l'applicazione delle regole e procedure del PNRR agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili al conseguimento del target. Viene ampliata la platea dei soggetti titolati alla realizzazione anche con riferimento diretto a soggetti pubblici.

Commento

Viene positivamente aggiornato l'importo della misura a 1.198 milioni. Il generico allargamento alle imprese aumenterà verosimilmente la componente privata tra i soggetti che possono aggiudicarsi un finanziamento, a scapito di quella pubblica. L'ampia introduzione di incentivi (cambi di destinazione d'uso e volumetrie aggiuntive) non sono legate a finalità sociali (maggiori quote di posti letto legati al diritto allo studio, vincoli temporali, canoni in generale sostenibili). I cambi di destinazione d'uso, peraltro, degli immobili statali inutilizzati da trasformare in alloggi o residenze universitarie, dovrebbero essere individuati in zone compatibili con la funzione che assumono e inquadrati in processi rigenerativi degli ambiti urbani oggetto di trasformazione. Il vincolo di informazione al ministro riguardo l'intenzione di acquisire diritti su immobili per periodi superiori a nove anni, che allunga la procedura di sessanta giorni, se ritenuto necessario, non dovrebbe essere riservato alle sole università statali.

La necessità di colmare le carenze nell'attuazione della misura ricorrendo a Cdp, con le previsioni in sede di revisione, dovuta anche alla forte mancanza di personale nella PA, non dovrà inficiare i necessari elementi di trasparenza e pubblicità, al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza dello stato di avanzamento degli interventi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18

Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

Commi da 1 a 3

Sintesi dei contenuti

Vengono semplificate le procedure per il riconoscimento dei crediti agli studenti, con DM MUR di concerto con il Ministro per la PA; i crediti acquisiti dagli studenti per la conclusione di ITS vengono ricondotti al Decreto di cui all'articolo 8 (*Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*), comma 2 della legge 99/2022.

Si amplia la platea di coloro che possono essere assunti come Ricercatore a tempo determinato sia nelle Università che negli EPR (in quest'ultimi viene introdotta la modalità consentita solo al CNR).

Si prevede la ricostruzione di carriera per i ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca assunti per chiamata diretta dalle Università (in realtà la norma di riferimento prevede che tale possibilità sia limitata solo ai livelli I e II, Dirigenti di Ricerca e Primi Ricercatori). Analogamente viene ricostruita la carriera ai Professori assunti per chiamata diretta da EPR o IRCCS.

Commento

Si conferma, con la previsione di nuovi possibili candidati alla posizione di ricercatore a tempo determinato, la linea di utilizzare le risorse del PNRR per aumentare il lavoro precario negli enti e nelle università, scelta che determinerà una bolla di almeno dieci mila nuovi precari. Con il comma 3 si introduce una previsione condivisibile, ma al di fuori del necessario riordino normativo che regoli i rapporti tra il personale degli Enti di Ricerca ed Università e le relative carriere che oggi prevedono un numero di livelli diverso.

Commi 3 bis e 3 ter Iscrizione ai corsi di laurea in medicina per l'anno accademico 2024/25

Sintesi dei contenuti

Nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca:

- sono individuate le procedure di inserimento di tali candidati nelle graduatorie nazionali, ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024;
- sono definiti i posti da riservare ai candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

I bandi per l'ammissione ai corsi universitari a numero programmato devono essere pubblicati almeno 30 giorni prima (in precedenza 60) della effettuazione delle prove di ammissione

Commento

La modifica va giudicata positivamente, trattandosi di una riserva percentuale di posti che non lede il diritto di chi partecipa al prossimo concorso, ma si limita a tutelare chi è in graduatoria nelle more della modifica legislativa.

[Torna al sommario](#)

GIUSTIZIA

Articolo 22

Disposizioni urgenti in materia di personale

Sintesi dei contenuti

L' articolo prevede l'impegno a stabilizzare, a partire dal luglio 2026, le lavoratrici e i lavoratori dedicati ai progetti PNRR del Ministero della Giustizia.

Tuttavia, la disposizione approvata dal Governo introduce solo le condizioni per partecipare a un concorso o selezione, ma non dice quante risorse mette a disposizione per la stabilizzazione di 8.171 funzionari addetti all'Ufficio per il Processo e di tutti gli altri addetti del PNRR, né di quanto si aumenterà la dotazione organica dopo il 30 giugno 2026.

Commento

Nelle more di quanto disposto in materia di personale, rileviamo una forte criticità in quanto previsto per il personale reclutato a tempo determinato a supporto della Giustizia.

Rimangono disattese le aspettative di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che chiedono certezza delle procedure e soprattutto stabilizzazione piena di tutte e tutti coloro che sono attualmente impiegati, non come previsto dal decreto "previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali", tra l'altro senza l'indicazione precisa delle unità previste da stabilizzare, bensì mantenendo l'invarianza delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. In questo senso le previsioni per la Giustizia Amministrativa sono leggermente migliori, in quanto determinate almeno nel numero e con risorse aggiuntive, ma sono insufficienti per coprire la platea di tutto il personale. L'intervento previsto dal Governo è quindi insufficiente e mortificante per il personale che, da mesi, si sta dedicando incessantemente alle attività di rafforzamento straordinario dell'ufficio per il processo e dell'amministrazione della giustizia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23

Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

L'articolo prevede che per ciascun ufficio giudiziario deve essere individuata una percentuale di riduzione dei procedimenti civili per le annualità di attuazione del PNRR, e dispone che una quota delle risorse nella missione 1 può essere individuata e destinata a incrementare il fondo di incentivazione del personale impegnato negli uffici che riducono i procedimenti pendenti, sulla base di criteri individuati nella contrattazione integrativa.

[Torna al sommario](#)

INVESTIMENTI NEL SETTORE FERROVIARIO

Articolo 28

Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari nel Pnrr

Sintesi dei contenuti

Con l'articolo 28 è previsto l'aggiornamento del Contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa. È previsto, attraverso un decreto del Mit di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di rimodulare le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1.

Nel dettaglio:

M3C1 I.1.1. Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso Sud, dotazione post rimodulazione 3.853 Mln (- 787 Mln). Questo comporta la eliminazione di alcuni lotti della linea Napoli-Bari (Orsara-Bovino, Napoli-Cancello e Cancello-Frasso) e della Palermo-Catania (Bicocca-Catenanuova, Caltanissetta Xirbi-Lercara e Enna-Caltanissetta Xirbi).

M3C1 I.1.2. Linee di collegamento ad alta velocità con l'Europa del Nord, dotazione post rimodulazione 8.730 (+ 159,9 Mln). È stato eliminato l'intervento relativo alla circonvallazione di Trento (- 930 Mln), è stata aumentata la dotazione finanziaria PNRR alla tratta Brescia-Verona-Vicenza (bivio) per 800 mln; è stata aumentata la dotazione di risorse PNRR alla tratta Terzo Valico dei Giovi per 290 mln.

M3C1. Connessioni diagonali, dotazione post rimodulazione 888 Mln (- 692,2 Mln). Eliminazione della Linea Roma-Pescara; gli interventi di velocizzazione delle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per 60 km sono confluiti in una nuova misura (M3C1-1.9).

M3C1 I.1.4. Sviluppo del sistema di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), dotazione post rimodulazione 2.466 mln (- 504 mln). Riduzione del target finale (da 3.400 Km a 2.785 km), a tale modifica del target corrisponde una riduzione della dotazione finanziaria.

M3C1 I.15. Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave, dotazione post rimodulazione 2.970,4 mln (invariata). Eliminazione dell'indicazione del numero dei singoli interventi da realizzare, al contempo è stata modificata la descrizione delle Macro-Tratte oggetto di potenziamento.

M3C1 I.1.6. Potenziamento delle linee regionali - miglioramento delle ferrovie regionali (gestione Rfi), dotazione post rimodulazione 936 mln (invariata). Riduzione del target finale da 680 km a 646 km.

M3C1 I.1.7. Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie del Sud, dotazione post rimodulazione 2.400 mln (invariata). Modifiche con riferimento alla descrizione delle singole linee oggetto della misura.

M3C1 I.1.8. Miglioramento delle stazioni ferroviarie del Sud, dotazione post rimodulazione 345 mln (- 355 mln). Riduzione delle risorse finanziarie a parità di target (a seguito di un aggiornamento del costo degli interventi presentato da Rfi).

M3C1 I.1.9. Connessioni interregionali (Nuovo), dotazione finanziaria 203 mln, soggetto attuatore Rfi, prevede l'inserimento di una nuova misura in cui confluiscono gli interventi di velocizzazione presenti nelle

misure relative all'alta velocità e alle connessioni diagonali (linee Milano-Genova, Palermo-Catania, Battipaglia-Potenza, Orte-Falconara) con risorse pari a 203 mln. Inserimento di due target M3C1-23 e M3C1-24 relativi al completamento di 70 km al T4/2025 e di un totale di 221 km al T2/2026.

Commento

Sono tolti o ridimensionati i finanziamenti all'alta velocità nel Sud per 787 milioni; ridimensionati, con l'eliminazione della Pescara-Roma, le connessioni diagonali per 692,2 milioni; ridimensionato il sistema Ertms, con una riduzione dei finanziamenti per 504 milioni; ridotte per 345 milioni le risorse per il miglioramento delle stazioni ferroviarie del Sud.

Viene aumentata la dotazione finanziaria relativa ai collegamenti di alta velocità nel Nord, portandola a 8.730 milioni di euro (+ 159,9 mln.).

Il Decreto PNRR conferma i nostri timori su definanziamento e rimodulazione degli investimenti ferroviari al Sud, materiale rotabile ferroviario, upgrade tecnologico rete e la cancellazione del limite del 2026 per la realizzazione degli investimenti

In un gioco di matrioske e rimandi a norme e articoli, il Governo porta avanti un progetto di ricalibrazione temporale e di risorse del Paese e per il Paese basato, in sostanza, sul fatto che all'entrata in vigore del decreto siano state o meno 'assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti', per alcuni interventi finanziati dal PNC e il definanziamento o il rifinanziamento di altri, senza alcun coinvolgimento delle parti sociali.

Tutto questo mentre si azzerano le risorse del fondo di perequazione infrastrutturale, che costituisce la premessa per il riequilibrio tra le diverse aree geografiche del Paese. Il Mezzogiorno continua a pagare il prezzo più alto in termini di desertificazione industriale, produttiva, sociale e demografica.

[Torna al sommario](#)

ULTERIORI INTERVENTI

Articolo 36

Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023

Sintesi dei contenuti

Le disposizioni di cui **al comma 1** prevedono che alle procedure di affidamento per gli interventi pubblici per fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico M2C4 del PNRR (800 milioni di euro) si applicano, anche dopo la data del 1° luglio 2023 di efficacia del nuovo Codice appalti, le deroghe e le procedure di approvazione dei progetti previste dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH ("Do No Significant Harm").

Il comma 2 prevede che per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a. e interessate dagli eventi sismici del 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per accelerarne la realizzazione, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente, può chiedere al MASE di individuare la Regione quale autorità competente per lo svolgimento della VIA o della verifica di assoggettabilità a VIA.

La legge di conversione ha modificato la rubrica dell'articolo che fa riferimento anche agli eventi sismici del 2022 e del 2023 e ha introdotto nuove disposizioni.

Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità per le Regioni e le province autonome, per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

Introdotte norme:

- per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016-2017 nell'Italia centrale;
- finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del novembre 2022 e del marzo 2023.

Alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ad alcuni eventi sismici, verificatisi nel 2009 e nel 2016-2017, è data facoltà di conferire, fino al 31 dicembre 2026, incarichi remunerati di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente. Tale possibilità è consentita con riferimento ai soggetti che, a prescindere dall'eventuale formazione di livello universitario, abbiano maturato significative esperienze e competenze professionali tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento. Vanno comunque rispettati il limite massimo al trattamento economico erogabile dalle pubbliche amministrazioni e, per i pensionati con quota cento o centotré, la possibilità di sottoscrivere solo rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Commento

Si tratta di provvedimenti di semplificazione per la realizzazione di interventi pubblici relativi al dissesto idrogeologico e alluvionale e per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino viabilità stradale nei territori colpiti dal sisma del 2016. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, il provvedimento pare una vera e propria provocazione. Nella revisione del PNIEC, infatti, sono stati tagliati 1.287 miliardi di euro dall'investimento M2C4 2.1 "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", per destinarli alla ricostruzione in Emilia-Romagna, dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione. Le risorse previste originariamente dal PNRR, 2,49 miliardi di euro, erano già insufficienti per affrontare le numerose richieste degli Enti locali. Per contrastare il dissesto idrogeologico servono adeguate risorse dedicate alla prevenzione e alla realizzazione di ambiziose politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. L'azione è prioritaria, perché nessun intervento di ricostruzione può ripagare le vite perse, e le spese di copertura dei danni sono comunque più alte di quelle dell'azione climatica e della prevenzione.

Riguardo all'ampliamento della possibilità di conferire incarichi a personale andato in quiescenza, la norma interviene sull'annoso tema della difficoltà degli enti locali nel disporre di personale adeguato e di tecnici che subentrino ai lavoratori andati in pensione per la gestione delle pratiche connesse al terremoto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41

Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

Sintesi dei contenuti

Prevede la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, dell'elenco delle asseverazioni rendicontate, relative alle richieste di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR - investimento 2.1 M2C3 "Rafforzamento dell'Ecobonus per

l'efficienza energetica". Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'ENEA è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai menzionati organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Commento

Giusto fare i controlli, resta da capire perché il testo si riferisca solo agli interventi di efficientamento energetico e non a tutti gli interventi finanziati dal superbonus, quindi anche gli interventi per la sicurezza antisismica, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39.

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva

Sintesi dei contenuti

Previsto il trasferimento di risorse dalla società ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria, all'amministrazione straordinaria delle Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (in primis Taranto) e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le risorse, nel limite massimo di 150 milioni di euro, sono prelevate tra quelle acquisite mediante sottoscrizione delle obbligazioni emesse dall'amministrazione straordinaria dell'ILVA S.p.A., e successivamente versate in apposito patrimonio destinato.

Commento

Le risorse individuate dall'Art. 39 non sembrano sufficienti ad assicurare il complesso delle misure necessarie e urgenti a sostegno della produzione, della salute e della sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale.

[Torna al sommario](#)